

Massimo Tita

## Il diritto come rivoluzione: tracce storiografiche e letterarie

### *Law as revolution: historiographical and literary traces*

**ABSTRACT:** The essay tries to reconstruct the historiographical debate about birth of revolutionary law in France and Russia in the years of the advanced modern age, comparing the effects determined by insurrections (revolts) on the two legal systems. The writing used factual and normative data, remarkable literary sources, collecting the point of view of protagonists, historical witnesses and authors who have dealt relationship between law and power. The French and Russian Constitutions of first years of the Revolution have been analyzed in relation to political and judicial practices.

**KEYWORDS:** constitutionalism, bourgeoisie, freedom

**SOMMARIO:** 1. Introduzione: il diritto rivoluzionato – 2. La Francia dell'Ottantanove e un diritto vecchio e nuovo – 3. Tra Francia e Russia: diritto, economia e storiografia – 4. La Russia del Diciassette e un nuovo diritto: ipotesi storiografiche – 5. Segni letterari del giuridico: la Francia di Lamartine, Mirabeau, Manzoni – 6. La Russia di Dombrovskji – 7. Un discorso giuridico sul potere e sulla rivoluzione: Arendt, Berman, Heller – 8. Costituzioni francesi e Club Monarchique – 9. Costituzioni sovietiche e 'tribunali della coscienza proletaria' – 10. Conclusioni: una rivoluzione per i borghesi, una rivoluzione contro i borghesi.

## 1. *Introduzione: il diritto rivoluzionato*

Le note che seguono costituiscono un tentativo di tematizzare il rapporto tra diritto e rivoluzione, privilegiando una fonte finora trascurata, quella letteraria, e ponendola in relazione alla storiografia e alla riflessione giuspubblicistica<sup>1</sup>. Quest'ultima, manifestando un interesse crescente per le istanze politiche ed ideologiche, offre un contributo teorico non trascurabile. Le fonti storiche, quelle letterarie e le analisi dei costituzionalisti segnano il perimetro di questa analisi: le tre vie indicate serviranno a favorire una lettura più consapevole della sostanza giuridica delle rivoluzioni, ossia del suo risultato maggiore: le costituzioni. Intese come effetto primario della stagione rivoluzionaria e come approdo inevitabile e insieme voluto delle intenzioni dei rivoltosi, rappresentarono il primo risultato certo in campo giuridico e uno dei più cospicui dell'intera vita politica. Per questa ragione le leggi supreme sono indagate in questo scritto come fossero un'interpretazione autentica dei motivi della rivolta e dei propositi della fazione vincitrice.

Dopo aver indicato per cenni le strade che si intendono percorrere, converrà tornare sul tema per dire che il rapporto tra diritto e rivoluzione è in molti dei suoi aspetti un binomio d'opposti. La dimensione del giuridico è, infatti, anche nelle realtà più incerte, espressione di stabilità,

<sup>1</sup> È una tradizione di studi che può essere fatta risalire a Vittorio Emanuele Orlando (*Della resistenza politica individuale e collettiva*, Torino 1885) ed è stata continuata da Costantino Mortati con studi sul potere costituente e sulla funzione dei partiti politici. Su questi temi, D. Bifulco, *Resistenza/ Rivoluzione*, in U. Pomarici (cur.), *Atlante storico di Filosofia del diritto*, Torino 2012, pp. 223-257. Da p. 227 trascivo: «Ricorrendo a categorie classiche del costituzionalismo, potremmo dire che, a partire dalla modernità, si sigla la definitiva 'appartenenza' della Rivoluzione al potere costituente e del diritto di resistenza alla funzione di revisione costituzionale (e alla teoria dei relativi limiti). Tale sintesi vale soprattutto per il costituzionalismo di matrice americana [...] laddove al costituzionalismo continentale, di matrice giacobina, sarà inizialmente invisibile l'idea di limiti assoluti alla revisione costituzionale». Importanti considerazioni, quelle successive, sul rapporto tra tempo e diritto '(sub specie constitutionis)' – volte a sottolineare come la Costituzione «si pone come norma 'futura', *ewing*, eterna, che vuole e, ora, può durare nel tempo, sottratta alla disponibilità di diverse e avverse maggioranze» –, sulla Costituzione rigida – 'un patto intergenerazionale' –, sul diritto di resistenza «come 'assicurazione sulla vita' della costituzione stessa». Situazioni che sono conseguenze della Rivoluzione francese, capace di creare il grande evento e di offrire motivi per temerlo, ponendo le basi per una «trasformazione della rivoluzione in resistenza» (ivi, pp. 227-228). Cfr. T. E. Frosini, *Forme di governo e partecipazione popolare*, Torino 2008; Id., *La lotta per i diritti. Le ragioni del costituzionalismo*, Napoli-Roma 2011; Id., *Potere costituente e sovranità popolare*, in «Rassegna parlamentare», I (2016), pp. 5-28; C. De Fiores, *Le idee costituzionali della nazione tra primo e secondo Risorgimento*, in «Costituzionalismo. it», 2011, pp. 1-34; Id., *Rivoluzione e Costituzione. Profili giuridici e aspetti teorici*, in «Costituzionalismo. it», I, 2018, II, pp. 145-170 e spec. pp. 148-149; Id., *Potere costituente e rivoluzione. Note a margine della rivoluzione d'Ottobre*, in *Democrazia e diritto*, 2018, II, pp. 173-190.

tanto quanto la sfera rivoluzionaria è situazione dinamica, dotata di una fluidità naturale. Di conseguenza, a costituire l'oggetto e anche il metro di questa indagine sarà la ricerca del diritto rivoluzionato, del complesso di norme nascente dai maggiori stravolgimenti politici della storia europea così come si sono prodotti nel 1789 e nel 1917. Soltanto allora si realizzò una completa rotazione dell'asse politico e giuridico, con profili di diversità ed identitari che costituiranno la trama di questo lavoro, a partire da una duplice relazione. La prima riguarda il rapporto tra mancate riforme e rivolta, la seconda il legame esistente tra la debolezza del potere centrale e la forza dei suoi avversari<sup>2</sup>. Costanti di ogni rivolta riuscita, ma qui così nette e inserite in un quadro di circostanze particolari e non ripetibili. Pur se distanti nel tempo e con idee, programmi e protagonisti di differente caratura e provenienza sociale, i fatti di fine Settecento e del primo Novecento segnarono un'ora fondamentale, furono indiscutibilmente una rivoluzione. A differenza di quanto accadde nell'insurrezione americana di fine Settecento, che fu atto fondativo di un diritto – Costituzione a parte – ancora legato alla madrepatria, al passato e ai valori tradizionali. Ed è appunto la tradizione e il binomio continuità-discontinuità a costituire il criterio guida per l'individuazione delle fonti da esporre in queste pagine. I sondaggi effettuati serviranno a dimostrare come entrambe le rivoluzioni ridisegnarono i confini del giuridico per la quasi totalità della sua area. Le regole fondamentali furono infatti riscritte da cima a fondo e fu ripensata l'organizzazione giudiziaria sia sotto il profilo oggettivo sia riguardo a quello soggettivo. La prima rivoluzione intervenne, infatti, sull'intera struttura del diritto per realizzare obiettivi quali l'unificazione, la semplificazione e la chiarezza di norme e stili giudiziari; finalità che, pur non essendo sconosciute nella stagione assolutistica, furono perseguite per rafforzare il potere centrale in danno delle magistrature, perdendo così parte della loro efficacia. Una trasformazione radicale, eseguita secondo intenzioni insieme estreme e liberali, a pro' dei borghesi e dunque in danno degli aristocratici, ma non certo a disfavore del quarto stato.

La seconda rivoluzione non si limitò a semplificare. Rase al suolo la complessa architettura zarista. Leggi e tribunali furono travolti in nome di

---

<sup>2</sup> Quanto al primo aspetto, il riferimento è agli scritti di Furet, Ozouf, Richet citati in questa nota e nel par. succ; cfr. J. Godeschot, *Le rivoluzioni (1770-1799)*, Milano 1989 [1963-1986], pp. 87-97. Riguardo al secondo profilo del fenomeno, quello soggettivo, il rinvio è a F. Furet e M. Ozouf: gli A. nel loro *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, I (*Avvenimenti e protagonisti*), Milano 1994 [1988], pp. 217-488 e II (*Creazioni e istituzioni*), *passim*, per favorire la comprensione dei fatti dell'Ottantanove, distinguono persone, idee ed entità politiche; cfr. M. Dall'Aglio, *François Furet: la rivoluzione senza mito*, in «Il mulino», 1989, II, pp. 237-275.

idealità e interessi divisi tra motivi a favore e soluzioni contro<sup>3</sup>. Contro il ceto mediano, naturalmente, come dimostra il combinato disposto di una duplice volontà, esplicitata dal primo e quinto capitolo della Costituzione sovietica del 1918: dittatura del proletariato e distruzione della borghesia<sup>4</sup>.

E così, per indicare in maniera sintetica le differenze, da una parte tre grandi e diverse Costituzioni fino alla fine del Settecento e dall'altra due Carte nel secondo decennio del Novecento, una appena più illiberale di quanto non fosse la prima; in Francia, inoltre, un plesso normativo ancora in vigore e un codice per eccellenza ed eponimo, capace di testimoniare una tradizione, controversa ma risalente e una seppur parziale continuità<sup>5</sup>; in Unione Sovietica la frattura storica, politica, giuridica delle leggi supreme e la creazioni di tribunali popolari, sostanzialmente privi di competenza giuridica<sup>6</sup>.

Oltre queste differenze, un'identità particolare: borghesi e proletari facevano riferimento all'aristocrazia. Il proletariato agiva in maniera non dissimile dal ceto più vicino al sovrano: erano comuni al primo e all'ultimo stato, a mondi in apparenza e per una buona parte della loro natura, inconciliabili, le intenzioni egemoniche, come dimostra la Costituzione sovietica del 1918 e la formazione di élites politiche, ristrette e chiuse al loro esterno quanto i gruppi nobiliari<sup>7</sup>. Il quarto stato aveva punti di contatto, oltre che con l'aristocrazia, anche con il mondo borghese perché condivideva con il terzo stato un analogo spirito di rivincita, che rivolgeva contro la nobiltà e la borghesia. Tuttavia l'ascesa dei due ultimi ceti non poteva che esser diversa: violenta per il proletariato, quasi un'accelerazione del tempo storico, lenta e senza strappi, nell'Ottantanove, quello della borghesia. Circostanze e sviluppi noti che vengono richiamati per discutere intorno al quesito, storiograficamente fondato, dell'inevitabilità e necessità storica della rivoluzione<sup>8</sup>. Qui è possibile solo rimarcare, per la rivoluzione d'Ottobre e per descriverne i tempi minori, il consenso non diffuso, il carattere minoritario sul piano politico, il fatto che al proletariato mancassero la persuasività naturale e i modelli attrattivi che avevano caratterizzato il

<sup>3</sup> P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d'equità*, Modena 1921, in Id., *Studi sul processo civile*, II, Padova 1930. Per la Francia si potrà cogliere una sostanziale continuità tra le giurisdizioni superiori in T. Sauvel, *Le tribunal de cassation*, in «Études et documents», 1958, fs. 2, pp. 179-217.

<sup>4</sup> Rinvio qui al par. 9.

<sup>5</sup> Il *Code Marillac* dal 1629 esprime una chiara volontà unificatrice della legislazione come i ben noti interventi settoriali di quel secolo.

<sup>6</sup> P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d'equità*, cit., p. 48 ss.

<sup>7</sup> Si veda il par. 9 di questo saggio.

<sup>8</sup> Il rinvio è alle convinzioni di Manzoni delineate al par. 5.

mondo borghese<sup>9</sup>. La standardizzazione dei comportamenti avveniva tra fine Settecento e inizio Novecento all'esito di un processo lentissimo e di mutuo riconoscimento tra aristocratici e ceti medio (come non ricordare la nobilitazione dei mercanti e la discesa dei titolati verso i commerci?)<sup>10</sup> e anche, come è sin troppo ovvio, per l'effetto della suggestione del denaro, della completa monetizzazione dell'economia. Con il proletariato le regole nuove non erano espressione di uno stile ormai condiviso con il ceto superiore nella scala sociale, ma un modello imposto. A differenza con quanto accaduto per lunghi tratti della storia europea tra aristocratici e borghesi, il proletariato non prese dal ceto che lo superava nella scala sociale criteri, relazioni e modelli di comportamento, come si conviene a chi voglia avvicinarsi al potere centrale. E questo perché il quarto stato era il potere centrale, sin da dichiarate intenzioni, sin dai nomi degli organi di comando.

Nei fatti del Diciassette non è solo la situazione che si palesa agli occhi dei rivoluzionari a esser messa in discussione, ma l'intero percorso che ha portato al presente<sup>11</sup>. La loro azione a ritroso, infatti, è volta ad abbattere o a sostituire le fondamenta del passato, anziché modificarle, seppure nel profondo. Anche nelle rivoluzioni infatti la misura del cambiamento può esser più o meno netta e le linee di discontinuità maggiori, come le trasformazioni del diritto possono, con una certa chiarezza, e per prime, indicare. Fu appunto il carattere radicale del marxismo (nella sua forma rivoluzionaria comunista) e delle ideologie novecentesche ad esercitare una notevole suggestione sugli uomini più importanti del Novecento e a ricevere

<sup>9</sup> Elementi, quelli della minorità numerica, che a rigore si riscontrarono anche nella fatti dell'Ottantanove: tuttavia in quella stagione le élites raccolsero un consenso rafforzato da un'ascesa plurisecolare, capace di coprire molti secoli: rinvio al par. succ. e in part. alle notazioni di Sombart, Sieyès, Groethuysen, Johannet.

<sup>10</sup> Il fenomeno riguardò ogni paese e in Italia caratterizzò le dinamiche giuridiche e sociali soprattutto a Firenze, Genova, Venezia. Per Genova, si veda V. Piergiovanni, *Leggi e riforme a Genova tra 16 e 17 secolo*, in «Studi genuensi», (1986), pp. 23-37; Id., *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo*, in *Genova, Venezia, Il Levante nei secoli 12-14*, 2010, pp. 59-72; R. Savelli, *La repubblica oligarchica*, cit.; E. Grendi, *I nordici e il traffico del porto di Genova: 1590-1666*, in «Rivista storica italiana», fs. 1, 1971, pp. 23-71; Id., *Capitazioni e nobiltà genovese in età moderna*, in «Quaderni storici», 1974, pp. 404-444; Id., *Problemi e studi di storia economica genovese: secoli 16-17*, in «Rivista storica italiana», 1972, fs. 4, pp. 1022-1059. Riguardo a Firenze, C. Bec, *Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434*, Parigi-La Haye 1967; cfr. V. Branca (cur.), *Mercanti scrittori. Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento*, Milano 1986. Quanto a Venezia, rinvio alle considerazioni delle note 18 e 19. In un quadro più ampio, B. Z. Kedar, *Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel Trecento*, Roma 1981 [1976]. Per l'Inghilterra, che successe alle nostre città come luogo cardine del mercantilismo, v. T. Rabb, *Gentiluomini e mercanti. L'espansione inglese 1575-1630*, Torino 1977, pp. 95 e ss.

<sup>11</sup> H. Arendt, *Walter Benjamin*, in H. Arendt-W. Benjamin, *L'angelo della storia. Testi, lettere, documenti*, Firenze 2017 [1968-71; 2006], pp. 102-103.

da loro linfa, in un rapporto di circolarità che risulta ormai evidente. Per la rivoluzione sovietica e il sistema teorico che lo favorì, basterà l'esempio di Walter Benjamin, disposto a farsi affascinare proprio dalla rottura della tradizione provocata da quella ideologia<sup>12</sup>.

Per misurare la differenza tra le due rivoluzioni sarà sufficiente comparare l'ideologia sottesa alle vicende dell'Ottantanove, il carattere composito della filosofia illuministica, la prevalenza al suo interno della componente giuridica. Diversità che il confronto tra le costituzioni francesi e sovietiche rendono palesi<sup>13</sup> non meno della contrapposizione tra i luoghi simbolo della città occidentali prima e dopo la rivoluzione dell'Ottantanove. In Francia, come in Inghilterra e nel resto dell'Europa, il mercato dei beni e dei titoli<sup>14</sup>; nella Russia sovietica e presto in quella parte del Continente, i palazzi della politica.

## 2. *La Francia dell'Ottantanove e un diritto vecchio e nuovo*

Francia e Russia e le due grandi rivolte che aprirono nel 1789 l'era propriamente moderna e la caratterizzarono in maniera netta dal 1917, fecero dell'ideologia un fenomeno di massa e dunque politico. Per discuterne, si chiamerà in causa la storiografia capace di dare sostanza di racconto (e di verosimiglianza) alle sue pagine e la letteratura che ha saputo trovare, dietro le forme poetiche o narranti, la profondità dei motivi a base

<sup>12</sup> Ivi, p. 102. La filosofa sottolinea le conseguenze negative di quest'atteggiamento, utilizzando le parole rivolte a Benjamin da Gershom Scholem: la perdita della possibilità di essere l'erede di una tradizione fruttuosa e il continuatore «di un Hamman e di un Humboldt» (*ibid.*).

<sup>13</sup> Rinvio ai par. 8 e 9 di questo lavoro.

<sup>14</sup> Il mercato come luogo figurato e concreto degli scambi è presente in molte pagine dei libri più importanti del Settecento: valga per tutte l'immagine che nelle *Lettres philosophiques* Voltaire dà della borsa come camera di compensazione delle diversità ideologiche e religiose e «luogo ove chiamano infedeli soltanto coloro che fanno bancarotta»: Voltaire, *Lettres philosophiques*, Paris 1961 [1734], pp. 17-18. La citazione è tratta da S. Macedo, *La mappa delle virtù liberali*, in M. Mangini, (cur.) *Letica delle virtù e i suoi critici*, Napoli 1996, p. 305. Naturalmente, il mercato è un'entità soltanto esaltata dalla stagione prerivoluzionaria e dai cambiamenti che i secoli precedenti avevano indotto nei rapporti di forza tra i ceti: come indicato da Caillé, con notazioni valide anche per la disciplina storico-giuridica, il mercato era una realtà «eterna». E proprio gli storici avevano aiutato economisti e sociologi a comprendere la natura e la dimensione diacronica del fenomeno. Tanto dopo aver «smesso di dar la caccia all'avvenimento per mettere l'accento sulle strutture e sulle evoluzioni a lungo termine». Indagini che dimostrarono «con pochissime eccezioni, che il mercato di tipo moderno è già costituito in Europa sin dal XIII secolo e certo anche da prima [ed è] presente un po' dappertutto, allo stato embrionale o ben formato, nell'Antichità, in Cina, in India, nell'Impero ottomano» (A. Caillé, *Mitologia delle scienze sociali*. Braudel, Levi-Strauss, Bourdieu, Torino 1988, p. 27.)

dello stravolgimento dello *status quo ante*.

Un primo esempio di storiografia memorabile ci è offerto dall'*incipit* di un libro contemporaneo alla Grande Rivoluzione, meritoriamente noto anche perché le parole di apertura di «*Che cos'è il terzo stato?*» contengono quasi un manifesto del riformismo e nel contempo la più lucida spiegazione delle cause della rivolta. Quanto al primo punto, Sieyès, indicando la realtà dei borghesi sul piano economico e la misura delle loro istanze nel quadro politico e giuridico, mette in fila la storia secolare di un'ascesa e di un'attesa<sup>15</sup>.

Una progressione lenta e continua, che parte per tempo: la borghesia compare sulla scena di Firenze alla fine del tredicesimo secolo, come osserva Sombart<sup>16</sup>, e da allora accumula risorse e reclama diritti, presta denaro a sovrani, inventa strumenti di mobilitazione della ricchezza e garanzie del credito, quali polizze di carico e cambiali<sup>17</sup>. Ed è proprio la borghesia a sperimentare per prima i benefici dell'intercettualità: i nobili inglesi mandano i loro ultimi figli per mare e come mozzi sulle navi sperando di farne dei mercanti; gli aristocratici veneziani, tutti o quasi, trafficano ogni genere di merce<sup>18</sup> e vedono in un comitato composto dai più notabili uomini del commercio un organo fondamentale<sup>19</sup>; per i genovesi

<sup>15</sup> La serie di domande e risposte in apertura del *pamphlet* («Che cos'è il terzo stato? Tutto. Cos'è nel quadro politico? Nulla. Cosa chiede? Diventare Qualcosa») è una sorta di diagramma della borghesia e della sua importanza, una sinossi socio-politica tra le più efficaci e veritiere, sebbene estremizzata. Sull'abate e giurista, J. Michelet, *Storia della Rivoluzione Francese*, trad. di C. Giardini, Milano 1981 [1847]; P. Bastid, *Sieyès et sa pensée*, Genève 1978 [1939]; J-D. Bredin, *Sieyès. La clé de la Révolution française*, Paris 1988; G. Pasquino, *Sieyès e l'invenzione de la Constitution en France*, Paris 1998; A. Petrone, *Sieyès, Thouret e le riforme amministrativa e giudiziaria*, in «Le Carte e la Storia», I (2018), pp. 74-88.

<sup>16</sup> W. Sombart, *Il borghese. Contributo alla storia dello spirito dell'uomo economico moderno*, Milano 1950 [1913], p. 117.

<sup>17</sup> G. Cassandro, *Vicende storiche della lettera di cambio*, Napoli 1955. Cfr. G. Bonolis, *Contributo alla storia delle assicurazioni in Firenze*, Firenze 1898; F. Assante, *Il mercato delle assicurazioni marittime a Napoli nel Settecento. Storia della Real Compagnia, 1751-1802*, Napoli 1979; G. Giaccheri, *Storia delle assicurazioni marittime. L'esperienza genovese dal Medioevo all'età contemporanea*, Genova 1984.

<sup>18</sup> In una breve nota informativa dei primi decenni del Seicento indirizzata a Papa Camillo Borghese (e dunque databile tra il 1605 e il 1621) si legge: «Tutti i nobil han negotij; chi in Alessandria e altre parte de Levante, chi in Venezia stessa, da che nasce che non vi è mercanzia dove non sia un nobil veneziano a parte». Ho già utilizzato questa traccia, contenuta in una relazione manoscritta conservata nell'Archivio della Biblioteca Corsiniana di Roma sotto la segnatura *BRC, Cod. 163*, f. 167, alla p. 122 di un mio saggio intitolato *Il giudizio dei pari. La giurisdizione commerciale a Roma e Napoli tra Sette e Ottocento*, pubblicato nel 2012.

<sup>19</sup> F. Braudel, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni*, Milano 1999 [1985], a p. 265 scrive: «ai tempi della sua libertà Venezia ha anche ospitato a lungo uno straordinario Consiglio, quello dei 'Cinque Savii della Mercanzia', che oggi si sarebbe tentati di definire 'Cinque Esperti' ».

le figure del nobile e del mercante sono sovrapponibili<sup>20</sup> e, se Weber parla di patriziato commerciale<sup>21</sup>, i francesi, sulla scia degli italiani, cominciano a usare l'espressione *noblesse marchande*, imponendo il marchio del loro idioma (che rivaleggiava con il latino come lingua veicolare del sapere) ad una formula felice<sup>22</sup>.

L'inarrestabile ascesa del terzo stato è testimoniata da Bernard Groethuysen con parole che richiamano le espressioni geometriche di Sieyès («il borghese che era nulla è diventato tutto»)<sup>23</sup> e quelle enfatiche di Johannet («la borghesia è un fatto naturale, è la società stessa»)<sup>24</sup>: parole che hanno il pregio di raccontare un processo compiuto. Se Sieyès, Groethuysen, Johannet indicano con nettezza di toni motivi e situazioni della rivolta, svelando anche una certa natura della mentalità borghese tendente alla moderazione, almeno in politica<sup>25</sup>, è François Furet a raccontare come sorse un diritto davvero rivoluzionario. Lo fa a partire dalle intenzioni del governo e della componente giacobina, le due élites che si scontrarono negli ultimi decenni del Settecento; e poi muovendo dalle aspettative della maggioranza del terzo stato, che si sarebbe accontentata di una soluzione meno radicale della rivoluzione e di riforme nette, capaci di segnare una strada senza

<sup>20</sup> R. Savelli, *La repubblica oligarchica: legislazione, istituzioni, ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981.

<sup>21</sup> M. Weber, *Letica protestante e lo spirito capitalistico*, Milano 2010 [1904-1905], p. 40.

<sup>22</sup> F. Angiolini-D. Roche (curr.), *Cultures et formations negociantes dans l'Europe moderne*, Paris 1995.

<sup>23</sup> B. Groethuysen, *Origini dello spirito borghese in Francia. La Chiesa e la borghesia*, Torino 1949 [1927-1930], p. 11.

<sup>24</sup> R. Johannet, *Éloge du bourgeois français*, Paris 1924, pp. 59-60.

<sup>25</sup> Labate e politico di Frejus fu, come è noto, lontano dalle correnti più radicali dell'intellettualità francese e mostrò una notevole capacità di lettura del maggior evento della sua epoca e delle singole congiunture, che seppero dominare assommando cariche ed evitando epurazioni. Per delinearne la figura, oltre alle indicazioni della nt. 15, v. per gli aspetti giuridici, Y. Koung, *Theorie constitutionnelle de Sieyès*, Paris 1934; W.H. jr. Sewell, *A rhetoric of bourgeois revolution the Abbé Sieyès and What is the Third Estate?*, Durham-London 1994; G. Ruocco (cur.), *L'evidenza dei diritti. La déclaration des droits di Sieyès e la critica di Bentham*, Macerata 2009; S. Tosi, *Sieyès e la dottrina del potere costituente*, in «Studi politici», (1957), fs. 2, pp. 240-258 (ivi in appendice il saggio di A. Boulay de La Meurthe, *Theorie constitutionnelle de Sieyès. Constitution de l'an. VIII*, 1836); M. Goldoni, *La dottrina costituzionale di Sieyès*, Firenze 2009; P. Colombo, *Emmanuel Sieyès: le idee, le istituzioni*, Macerata 2015. Riguardo alla storia politica, R. Moro, *L'arte sociale e l'idea di società nel pensiero politico di Sieyès*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», (1968), fs. 2, pp. 225-266; S. Mastellone, *Storia ideologica d'Europa da Sieyès a Marx (1789-1848)*, Firenze 1974; M. Forsyth, *Reason and revolution. The political thought of the Abbé Sieyès*, Leicester-New York 1987; K. M. Baker, *Sieyès*, in F. Furet-M. Ozouf (curr.), *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, I, cit., pp. 294-304; P. Pasquino, *Il concetto di rappresentanza e i fondamenti del diritto pubblico della rivoluzione: E.J. Sieyès*, in F. Furet (cur.), *L'eredità della Rivoluzione francese*, Roma-Bari 1989, pp. 297-321; R. Maiz, *Nación y revolución. La teoría política de Emmanuel Sieyès*, Madrid 2007; J. Guilhaumou, *Cognition et ordre social chez Sieyès. Penser les possibles*, Paris 2018.



ritorno, soltanto più graduale. Scrive lo storico di Parigi:

gli uomini della rivoluzione [...] si preoccuparono (per lo meno la maggioranza tra loro) di trasformare in buona moneta borghese i diritti aboliti, precauzione niente affatto contraddittoria con lo spirito di liquidazione generale che li animava – come hanno a torto creduto tanti storici del nostro secolo – che, ossessionati dall'idea socialista, hanno visto nel 4 agosto null'altro che l'inuguaglianza borghese subentrante a quella nobiliare».

Da dove nasce l'errore, secondo Furet? Dal fatto che quella storiografia

non riesc[e] a concepire come la fine della società aristocratica abbia comportato qualcosa di molto più essenziale: la scomparsa della dipendenza gerarchica tra gli uomini, la nascita dell'individuo moderno e l'idea della universalità della legge<sup>26</sup>.

A questa data del 4 agosto e a quella del giorno immediatamente successivo ricorre Furet per spiegare la struttura economica, giuridica, politica della *societas*:

nella più celebre notte della storia parlamentare francese tra il 4 e il 5 agosto 1789 [...] la Francia si è ribellata e i castelli vanno a fuoco [...] i deputati sanno di mettere in scena insieme un crepuscolo e un'aurora e, cedendo alle circostanze, realizzano anche qualcosa che appartiene a un ordine completamente diverso: la distruzione del regime feudale<sup>27</sup>.

I rappresentanti del popolo che siedono in Assemblea stanno costruendo l'ossatura del sistema giuridico moderno: un ordinamento in cui sono scomparsi:

non solo i diritti derivanti dal regime di proprietà signorile e feudale, ma anche la decima (percepita in natura dalla Chiesa su tutti i raccolti), e fenomeni infinitamente più recenti come la vendita delle cariche, pratica con la quale – a partire dal primo Seicento – la monarchia aveva riempito le casse vendendo le funzioni ereditarie nella giustizia e nell'amministrazione finanziaria o municipale<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> *Intervista a François Furet*, in <https://skuola.it> (v. anche «Il Sabato», 14.1.1989, pp. 70-75).

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

L'eversione della feudalità e l'affermazione del ceto borghese cambiarono dunque il volto del diritto: per ricostruirne il nuovo sembiante torneranno utili Furet, Ozuf, Richet, Burke, Michelet, Thiers, Blanc e finanche Lamartine. Nonostante l'opera di quest'ultimo fosse «un melange de vérité et de fiction, assez superficiellement documenté, lyrique plutôt que historique, plus oratoire que critique»<sup>29</sup>, la galleria di figure simbolo della Rivoluzione (da Louis XVI a Marie Antoinette, da Mirabeau a Robespierre) resta come un contributo non secondario alla spiegazione su base psicologica delle ragioni dell'inquietudine sociale, della sommossa, dei contrasti successivi<sup>30</sup>. Per esempio, a proposito dei maggiori rappresentanti del vecchio e del nuovo, Alphonse de Lamartine scriveva di Luigi XVI: «il n'avait ni le génie, ni l'audace. Ses hommes d'État pas plus que lui [...] de M. de Maupeiras à M. Turgot, de M. Turgot à M. de Calonne, de M. de Calonne à M. Necker, de M. Necker à M. de Malesherbes, il flottait d'un honnêt homme à un intrigant, d'un philosophe à un banquier» con la conseguenza che «l'ésprit de système et de charlatanisme suppléait mal à l'ésprit de gouvernement»<sup>31</sup>. La forza degli apparati che aveva garantito le fortune dei predecessori di Luigi XVI era venuta meno e le poche risorse<sup>32</sup> erano state travolte dai tempi mutati, da assetti diversi e da uomini nuovi, che ebbero in Maximilien de Robespierre quasi un prototipo. Questi, scrive Lamartine, «n'avait rien, ni dans la naissance, ni dans la génie, ni dans l'extérieur, qui le désignât à l'attention des hommes»<sup>33</sup> ma «était le Luther de la politique» e infatti «la philosophie de Jean-Jacques Rousseau avait pénétré profondément son intelligence; cette philosophie, en tombant dans une volonté active, n'été pas restée une lettre morte; elle éte devenue en lui un dogme, une foi, un fanatisme». E ancora: «dans l'âme forte d'un sectaire toute conviction devient secte»<sup>34</sup>. Se un letterato come Lamartine mantenne il giudizio sulla Rivoluzione nel campo a lui più consueto, scegliendo lo

<sup>29</sup> Anonimo, *Notice sur Les Girondins*, in A. de Lamartine, *Histoire des Girondins*, I (*Les Girondins*), Paris 1925, p. 5. Per i rapporti tra Burke e Paine, C. De Fiore, *Rivoluzione e Costituzione*, cit., pp. 152-154; ivi le pp. 149-157 sono dedicate al costituzionalismo e alla rivoluzione americana.

<sup>30</sup> A. de Lamartine, *Histoire des Girondins*, cit., pp. 6-19 e 40-48.

<sup>31</sup> Ivi, pp. 13-14.

<sup>32</sup> Il riferimento è ai fisiocratici, soprattutto a Turgot e Necker: l'influenza che ebbero sulla rivoluzione è descritta da A. de Tocqueville, *L'Antico regime e la Rivoluzione*, Torino 1989 [1856], pp. 3 ss. e pp. 282 ss. Sul punto, U. Petronio, *Il denaro è una merce. Il prestito ad interesse tra fisiocrazia e codificazione*, in D. Maffei (cur.), *A Ennio Cortese*, Roma 2001, II, p. 98.

<sup>33</sup> A. de Lamartine, *Histoire des Girondins*, cit., p. 18.

<sup>34</sup> Ivi, p. 17.

stile del racconto, Manzoni restò ben saldo sul terreno della valutazione storiografica, pur con limiti e cedimenti ben messi in luce anche di recente<sup>35</sup>. Accanto alle differenze di stile la diversità delle convinzioni: il poeta francese sostenne la necessità della rivoluzione, mentre lo scrittore italiano ritenne lo stravolgimento di fine Settecento e il periodo d'instabilità che ne seguì, poco meno che una iattura e i fatti dell'Ottantanove evitabili. Inoltre mentre l'*Histoire des Girondins*, edita in otto volumi da marzo a giugno del 1847, «eut un immense succès»<sup>36</sup>, la *Storia incompiuta della rivoluzione francese* rimase nella cerchia degli intellettuali e attirò note negative.

### 3. Tra Francia e Russia: diritto, economia e storiografia

La vicenda rivoluzionaria francese e quella russa rendono manifesti i molti punti di contatto tra riformismo e spirito rivoluzionario e l'estrema difficoltà di classificare fatti e ideologie, come dimostrarono sin dal 1988 François Furet e Mona Ozouf nel loro *Dizionario critico della Rivoluzione francese*<sup>37</sup>. La continuità tra l'assolutismo e il suo opposto dialettico e storico (i fatti del 1789), messa in luce in quel libro ragguardevole e in altri dello stesso Furet e di Denis Richet<sup>38</sup>, si può leggere in controtela nella breve progressione di *Che cos'è il terzo stato?*, che parte dal tutto e arriva al poco, al qualcosa. Lì è possibile ritrovare la filigrana del programma dei riformisti, individuandone la natura cauta ma decisa. Una natura insieme prudente e convinta perché i borghesi attendevano un riconoscimento politico e giuridico da cinquecento anni: cinque secoli dopo i loro primi commerci, l'affermazione inesorabile del mercato come luogo simbolico e reale della vita non solo economica, aspettava la traduzione giuridico-formale di un potere finanziario che esisteva già nei fatti. Il dialogo immaginario di cui si compone l'abbrivio dell'opera di Sieyès rappresenta, pur nell'evidenza

<sup>35</sup> L. Mannori, *Manzoni e il fenomeno rivoluzionario. Miti e modelli della storiografia ottocentesca a confronto*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», (1986), p. 15.

<sup>36</sup> A. de Lamartine, *Histoire des Girondins*, cit., p. 5.

<sup>37</sup> F. Furet-M. Ozouf, *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, cit. Cfr. J. Tulard-J.F. Fayard-A. Fierro, *Dizionario storico della Rivoluzione francese*, Firenze 1989 [1987].

<sup>38</sup> F. Furet, *Critica della rivoluzione francese*, Roma-Bari 1983; Id., *Penser la Révolution française*, Paris 1983; Id., *De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne*, Paris 1991; Id., *Prefazione* a Y. Fauchois, *Religion et France révolutionnaire*, Paris 1989 (v. la prefazione di D. Richet) e infine D. Richet, *Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Roma-Bari 1998: v. l'introduzione di F. Di Donato, pp. VII-L.

della semplificazione e della forzatura, la sintesi più riuscita della situazione borghese, un fotogramma realistico dei rapporti di forza e delle condizioni giuridiche prima della Rivoluzione.

*Il Manifesto* di Marx ed Engels è al contrario l'epicedio della borghesia e insieme l'esaltazione di una forza costruita per prevalere su altre, in nome di intenzioni egemoniche che si sarebbero affermate come un elemento d'identità della dottrina politica comunista, anche in contesti democratici. Comparando l'incipit delle due opere, sarà agevole notare come la frase con cui inizia lo scritto di Marx ed Engels sia, a differenza delle prime proposizioni che animano il libro di Sieyès, non un'analisi di motivi, ma la rappresentazione di una circostanza, di un sentimento politico, di un'idea che prende la forma dell'ideologia<sup>39</sup>. La distanza temporale tra i due scritti, tutte le diversità tra i loro autori e soprattutto quelle del quadro storico complessivo costituiscono un ponte ideale tra i due maggiori scoppi rivoluzionari dell'età propriamente moderna. Ponte ideale, si è detto, e lo si potrebbe definire concettuale perché fatto di elementi comuni e di identità, naturalmente parziali. Andando alla ricerca di tratti almeno simili, uno può essere individuato nel ruolo e nella sorte della borghesia. Per questa, Robespierre e Saint Just spenderanno parole di fuoco, sprezzanti: la nettezza e la radicalità di quella posizione può essere messa in relazione con la concezione sovietica della classe di mezzo<sup>40</sup>.

Robespierre diceva: «non solo considero l'opulenza il frutto del delitto, ma addirittura il castigo del delitto, e perciò voglio essere povero per non essere infelice»<sup>41</sup>. Una convinzione, religiosa e giuridica insieme, che farà scrivere a Furet considerazioni come le seguenti:

La portata politica di queste parole è stata spesso sottolineata, ma ancora più importante è il loro significato metafisico: per Robespierre e Saint-Just la rivoluzione borghese che hanno fatto nascere è portatrice del male assoluto, del lusso, dell'agiatezza, dell'ateismo e dell'individualismo dell'interesse che essi detestano<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> *L'incipit*: «Uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro del Comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono alleate in una santa caccia all'ultimo respiro contro questo spettro, il papa e lo zar, Metternich e Guizot, i radicali francesi e i poliziotti tedeschi» (K. Marx-F. Engels, *Il Manifesto del partito comunista*, Milano 2019 [1848], p. 7). In questa edizione le premesse (pp. 55-84) e le prefazioni del *Manifesto* scritte tra il 1872 e il 1893 e una postfazione di E. Donaggio e P. Kammerer (pp. 85-107).

<sup>40</sup> V. il par. 9: per ora basti considerare che tra le finalità della Repubblica dei *soviet* vi era la 'distruzione della borghesia'.

<sup>41</sup> F. Furet-D. Richet, *La rivoluzione francese*, cit., p. 270.

<sup>42</sup> *Ibid.* Cfr. J. Israel, *La rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai diritti dell'uomo a Robespierre*,

Secondo Lenin, e successivamente per Stalin, il ceto che verrà qualificato medio sarà oggetto di attacchi ideologici e materiali che finiranno per qualificare i diritti affermati dalla rivoluzione francese prima «borghesi» e in seguito «civili», contrapponendoli, come accade anche nell'attualità politica e giuridica, a quelli sociali<sup>43</sup>.

Per fare una prima sintesi dei due macro eventi che chiusero il Settecento e aprirono il ventesimo secolo, si può descrivere l'interpretazione della Rivoluzione francese come una lunga linea capace di andare verso punti molto distanti tra loro: dall'estremo conservatorismo di Edmund Burke<sup>44</sup> a quello meno radicale di Jules Michelet<sup>45</sup>, passando per le visioni moderate di Louis Blanc<sup>46</sup>, di Adolphe Thiers<sup>47</sup> e per approdare infine alla sintesi più riuscita e convincente di François Furet e Denis Richet. Certo, ognuna di quelle versioni della vicenda rivoluzionaria finiva per convergere su di un elemento: la centralità dell'aspetto normativo e giudiziario<sup>48</sup>, tanto da dare al sintagma «illuminismo giuridico» un pieno valore di senso.

Sul piano generale, i fatti dell'Ottantanove, la rivoluzione considerata come «evento», hanno determinato effetti dirimpenti: una profonda discontinuità storica, un diritto che da allora e fino ad oggi ha caratterizzato l'intero sistema delle relazioni sociali ed economiche, una condizione di «civiltà giuridica»<sup>49</sup>.

---

Torino 2015.

<sup>43</sup> V. qui il par. 9.

<sup>44</sup> Per il pensiero di Burke basterà leggere le pp. 56-59, 66-71 e 209-213, dedicate al raffronto tra Francia e Inghilterra, delle sue *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, Roma 1988 [1790]. Sull'avversione di Burke per le soluzioni rivoluzionarie conviene ripetere alcune considerazioni di Vittorio Beonio Brocchieri contenute a p. 4 dell'introduzione alle *Riflessioni*: «Burke, pur non facendo professione di fede cattolica, venne però educato al rispetto delle tradizioni religiose, all'ossequio della continuità storica, alla venerazione di tutto ciò che ha scaturigine nell'esperienza e nel costume collettivo. La base psicologica di quello che più tardi sarà il motivo polemico del suo fervore antigiacobino va ricercata in quelle native orientazioni». Notevoli sul piano del diritto pubblico, in rapporto alla politica, le notazioni delle pp. 5-8 di questo studio introduttivo: Burke ritiene la costituzione britannica il grado massimo delle realizzazioni «giuridiche e politiche dei popoli, in quanto realizza nella economia della storia la più perfetta funzione conservatrice e disciplinare»: una tale considerazione dell'esperienza britannica, secondo Brocchieri, impedisce al giurista irlandese di cogliere «le vere ragioni del moto rivoluzionario» e le «evidenze» del mondo nuovo.

<sup>45</sup> J. Michelet, *Storia della Rivoluzione Francese*, Milano 1981 [1847-1853].

<sup>46</sup> L. Blanc, *Origine e causa della rivoluzione francese*, Lugano 1850.

<sup>47</sup> A. Thiers, *Storia della rivoluzione francese*, I, Milano 1963 [1830].

<sup>48</sup> F. Furet-D. Richet, *La rivoluzione francese*, cit., p. XII.

<sup>49</sup> Ivi p. VIII.

Non fu così in Russia. Nell'Occidente europeo e alla fine del Settecento, il crollo dell'antico regime determinò sul piano politico la maggiore frattura nella linea della legge e in quella sociale, ma creò una sostanziale continuità di carattere normativo: la sopravvivenza del *Code Napoléon* e del codice di commercio ben oltre la vita di Bonaparte, la persistenza di organi amministrativi in alcune realtà significative di rilievo, come Roma<sup>50</sup>. Nell'est del continente, oltre cent'anni dopo, lo sconvolgimento politico chiamato rivoluzione significò la fine di una stagione identitaria: il nemico cessò di essere comune e all'aristocrazia, oggetto nominale e sostanziale della lotta per il nuovo diritto, fu accostata come bersaglio, in nome di un'uguaglianza divenuta sostanziale, la borghesia, trasformatasi da vecchio soggetto rivoluzionario a elemento cardine dello *status quo*.

#### 4. *La Russia del Diciassette e un nuovo diritto: ipotesi storiografiche*

Per una scelta di simmetria, anche per la rivoluzione d'Ottobre si vuole iniziare da un'opera contemporanea ai moti: ora lo scritto è dell'ideologo del quarto stato, teso più a prescrivere che a descrivere. Se nelle pagine di *Che cosa è il terzo stato*, Sieyès chiede al regime morente riforme che nessuno era in grado di assicurare<sup>51</sup>, Lenin in *Stato e Rivoluzione* fa un primo bilancio

<sup>50</sup> V. il fondo *Commissione per gli abbellimenti di Roma* (1810-1817) presso l'Archivio di Stato di Roma: le buste 1 e 9 contengono i provvedimenti che il governo pontificio adottò per il decoro della città e per dare continuità alle iniziative portate a compimento dai Francesi nei pochi anni (1809-1814) del loro dominio su Roma e il suo Stato. Sul periodo napoleonico a Napoli, F. Mastroberti, *Da Baiona a Tolentino: costituzioni e costituzionalismo nel regno di Napoli nel decennio napoleonico*, Taranto 2008. Per gli aspetti generali, M. Caravale, *Modelli costituzionali dell'Ottocento*, in M. De Nicolò (cur.), *Costituente, Costituzione, riforme costituzionali*, Bologna, 1998, pp. 15-20. Cfr. P. Casana, *Le costituzioni italiane del 1848-'49*, Torino 2001; P. Alvazzi del Frate, *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007; Id., *Il costituzionalismo moderno*, in M. Ascheri (cur.), *Costituzioni e codici moderni*, Torino 2007, pp. 21-59; F. Bambi (cur.), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948): concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del Convegno, Firenze, 11 nov. 2011, Accademia della Crusca, 2012. Ivi, dedicata alla carta romana, è il saggio di R. Gualdo, «*L'opera della nostra redenzione è compiuta*». *Dal marzo 1848 al luglio 1849: parole e ideologia nello Statuto di Pio IX e nella Costituzione della Repubblica Romana*, pp. 85-107. V. infine i saggi di M. Fioravanti dedicati al costituzionalismo e spec. *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino 1993 e *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino 2014.

<sup>51</sup> Cronaca del tempo e storiografia da allora in poi, l'opera dell'abate di Sieyès (una *brochure* la definisce Furet, nell'intervista citata nel primo paragrafo) è un glorioso esempio di libro d'occasione ed è considerata essa stessa una radicale risposta a domande di riconoscimento e tutela rimaste inevase. Insomma una via che non si seppe, non si volle percorrere e si sarebbe potuta battere con

delle necessità dell'insurrezione, come opposto dialettico del riformismo, avendo cura di saldare i conti con i partiti che ne avevano sposato la causa, battendosi contro la ragione rivoluzionaria. Scrive anzitutto: «nella rivoluzione del 1917 [...] la questione del significato dello Stato si pone in tutta la sua ampiezza [...] come un problema di azione immediata, e per di più, di azione di massa». Ebbene cosa accadde allora? Con parole capaci di segnare confini netti nel campo progressista, Lenin scrisse: «Tutti i socialisti-rivoluzionari e i menscevichi caddero subito e pienamente nella teoria piccolo-borghese della conciliazione». Precisando:

innumerevoli risoluzioni e articoli di uomini politici di quei due partiti sono profondamente impregnati di questa teoria piccolo borghese e filisteica della «conciliazione». Che lo Stato sia l'organo di dominio di una classe determinata, che non può essere conciliata con il suo antipodo (la classe che è al suo opposto), la democrazia piccolo-borghese non sarà mai in grado di capirlo. L'atteggiamento dei nostri socialisti rivoluzionari e dei nostri menscevichi verso lo Stato è una delle prove più evidenti che essi non sono affatto dei socialisti (ciò che noi bolscevichi abbiamo sempre dimostrato) ma dei democratici piccolo-borghesi che usano una fraseologia quasi socialista<sup>52</sup>.

Scritto quando la grande sommossa era già scoppiata, *Stato e Rivoluzione* è, con la cronaca di John Reed (*I dieci giorni che sconvolsero il mondo*), il libro dell'ottobre 1917<sup>53</sup>. Ma è con *Che cosa è il terzo stato?* che va fatto il confronto: insieme assumono rilevanza multipla, che riguarda almeno tre livelli: il piano della cronaca, quello storico e il versante storiografico. Tra le differenze, oltre alla situazione di norme e tribunali e su cui si tornerà in fine di paragrafo, una va subito considerata: la parola Stato, cent'anni dopo Sieyès, compare nello scritto di Lenin in un'accezione formalmente onnicomprensiva perché non più preceduta e specificata dal numero ordinale.

Per il piano giuridico: la rivoluzione francese e la successiva stagione

---

talune riforme.

<sup>52</sup> V. I. Lenin, *Stato e Rivoluzione*, Roma 1944 [1917], p. 156.

<sup>53</sup> Al libro di Reed si può accostare il *pamphlet* di E. Goldman, *La rivoluzione russa. Le cause della sconfitta*, Milano 1977 [1922]. Di quest'opera v. l'esauriente presentazione di W. Goldkorn in *Micromega*, 2, giugno 2019, pp. 86-91: il saggio della femminista e filosofa anarchica mostra come «i soviet, i consigli dei lavoratori, siano stati esautorati da ogni potere; analizza la trasformazione delle cooperative in enti statali in mano ai burocrati; deplora le condizioni dei bambini negli orfanotrofi, ma pure nelle istituzioni scolastiche e si scandalizza perché finiscono in galera pure loro. Osserva infine l'emergere di una nuova classe dirigente, composta da burocrati, gente privilegiata, ceto che vive sfruttando gli operai» (p. 90).

napoleonica lasciarono una traccia profonda nel mondo del diritto e per i loro effetti ebbero una durata maggiore rispetto al quadro politico in cui furono concepite. In Russia, invece, i risultati della rivoluzione hanno avuto una fortuna più breve e una sostanza autoritaria nel sistema penale<sup>54</sup> e anche nel diritto privato: in due capitoli centrali (sia per importanza, sia per collocazione fisica) di un suo libro, Robert Service descrive in maniera serrata gli avvenimenti della «Rivoluzione d'Ottobre (1917-1918)» e le logiche complessive del cambiamento, che designa con l'espressione «Nuovo mondo, vecchio mondo»<sup>55</sup>. E dunque, se il fronte esterno era connotato dalla crisi alimentare, che riguardava la Russia e minacciava di estendersi alla Germania e all'Austria, il fronte interno era caratterizzato dal trasferimento forzato delle proprietà terriere dai grandi redditieri ai contadini, ai soldati e marinai tornati dal fronte o rimasti in patria<sup>56</sup>. A questo proposito una legge si stagliò sulle altre: il «Decreto sulla terra» provocò effetti che «furono particolarmente confortanti per il partito bolscevico. Molti contadini che avevano esitato ad appropriarsi delle terre prima della Rivoluzione d'Ottobre, volendo avere almeno una parvenza d'autorizzazione governativa prima di compiere scelte precipitose, furono confortati dalle parole di Lenin e si appropriarono sempre più spesso delle terre e delle attrezzature agricole dei grandi proprietari, dividendole tra loro»<sup>57</sup>.

Bisognava assicurare tutto il sostegno possibile «all'iniziativa e all'entusiasmo delle 'masse', e convincersi che 'la teoria è grigia, ma la vita verde' ». La celebre frase di Goethe, adottata da Lenin, poneva il diritto come concepito in Occidente, il vecchio diritto, in un angolo. La dimensione

<sup>54</sup> Conviene leggere il commento senza firma del mensile dell'Associazione nazionale magistrati nell'ultimo numero del 1966: «*La Literaturnaia Gazeta* in due successivi articoli afferma che una tale riforma è utile per tutti i processi penali, addirittura indispensabile per quelli punibili con la pena di morte, come hanno più volte chiesto in diversa sede magistrati, avvocati e alcuni autorevoli giuristi del Paese. Nel sistema processuale vigente in Russia l'imputato può essere arrestato o tenuto in carcere in isolamento completo durante tutto il periodo riservato all'istruttoria svolta dal P.M. Può accadere che lo stesso non sia neppure informato dei capi d'imputazione [...] Ammettere la difesa sin dall'arresto del sospettato – secondo la *Literaturnaia Gazeta* – significherebbe evitare gran parte degli errori giudiziari e migliorare in modo determinante il processo penale in Russia» (*La Magistratura*, 1966, n. 11-12, p. 1).

<sup>55</sup> R. Service, *Storia della Russia nel ventesimo secolo*, Roma 2000, pp. 103-122.

<sup>56</sup> Sul tema delle masse, oltre agli studi di Canetti e Marcuse, l'incisivo scritto di R. Michels, *Il bisogno di direzione delle masse*, in F. Ferrarotti (cur.), *La sociologia del potere*, Bari 1972, cit., pp. 113-149 e naturalmente il saggio (*La sociologia del partito politico nella democrazia moderna*, 1912) da cui è tratta la parte inserita nel volume curato da Ferrarotti: significative sono le pp. 141-145 dedicate alla «corporazione dei *leaders*» e alla loro lotta contro «l'aspirazione dei parlamentari ad agire di propria iniziativa».

<sup>57</sup> R. Service, *Storia della Russia nel ventesimo secolo*, cit., pp. 107-108. Indicazioni bibliografiche alle pp. 607-627.



del giuridico «per un ex avvocato come Lenin aveva infinitamente meno importanza della causa della Rivoluzione»: contava «indottrinare e stimolare le ‘masse’ ». E così gli ordini del Sovnarkom (il Consiglio dei commissari del popolo dell’Unione Sovietica, fino al 1946 il maggiore organo dell’Amministrazione) non disegnavano un preciso contesto legale. Per avere il senso di un tale orientamento si può fare un solo esempio e citare la risposta che il segretario del comitato centrale bolscevico diede ad un militante del partito: «devi capire, compagno, che è difficile darvi istruzioni più precise della parola d’ordine ‘tutto il potere ai soviet’ »<sup>58</sup>.

### 5. Segni letterari del giuridico: la Francia di Lamartine, Mirabeau, Manzoni

Tornando al contesto francese, si farà ricorso alla figura del conte di Mirabeau per avere un esempio concreto di come gli aspetti letterari e quelli psicologici definiscano il quadro della Rivoluzione, in aggiunta ai motivi di tipo politico, economico e sociale. È un piano soggettivo che corre parallelo a quello oggettivo e lo precisa quasi naturalmente: rappresentante del terzo stato e insieme consigliere segreto di Luigi XVI, sepolto nel Pantheon e poi, una volta scoperto l’epistolario nascosto con il re, trasferito in un cimitero comune, Honoré Gabriel Riqueti e le sue origini italiane vengono descritte così da Lamartine:

Le sang de Machiavel et le génie remuant des républiques italiennes se retrouvaient dans tous les individus de cette race. Les proportions de leurs âmes sont au – dessus de leur destinée. Vices, passions, vertus, tout y est hors de ligne. Les femmes y sont angéliques ou perverses, les hommes sublimes ou dépravés, la langue même y est accentuée et grandiose comme les caractères. Il y a dans leurs correspondances les plus familières la coloration et la vibration des langues héroïques de l’Italie. Les ancêtres de Mirabeau parlent de leurs affaires domestiques comme Plutarque des querelles de Marius et de Sylla, de César et de Pompé<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> Ivi, p. 107. Di Service, v. anche *Lenin. L’uomo, il leader, il mito*, Milano 2001. Cfr. E. H. Carr, *La rivoluzione bolscevica (1917-1923)*, Torino 1964.

<sup>59</sup> Mirabeau aveva destato sospetti in ogni ambiente politico, a partire dall’Assemblea ove egli stesso sedeva in una posizione di rilievo: «nonostante la sua immensa autorità e nonostante gli altissimi onori che gli vennero tributati in morte, l’Assemblea aveva anche preso qualche importante decisione proprio in danno di lui: grave soprattutto quella di escludere i deputati dal ministero. In Mirabeau si temeva infatti un possibile dittatore. E, inoltre, si diffidava dell’uomo dai costumi privati non lodevoli, e sospettato di segrete intese con

Lo spirito fiorentino di tanta letteratura storico-istituzionale francese diventava qui elemento fisico, dato genealogico e l'intelligenza politica dell'uomo doveva cedere il passo alle intelligenze con il nemico. I democratici imputavano, infatti, a Mirabeau «segrete intese con la corte», notando al proposito che quella circostanza era stata ampiamente provata: «purtroppo anche quest'ultimo appunto non era ingiustificato, come è noto»<sup>60</sup>. E così la debolezza del carattere, o i vizi, erano appena temperati dalla forza delle convinzioni:

le sue idee politiche erano spontaneamente favorevoli allo stabilimento di una monarchia costituzionale; è fuor di dubbio che egli non mentiva le proprie idee per volgari interessi, ma che, indebitato com'era e non capace di ritirarsi da una vita dispendiosa, non ebbe la forza di non trarre occasione di lucro dalle proprie idee<sup>61</sup>.

Nella galleria degli uomini della rivoluzione la figura di Mirabeau si situa all'opposto di quella di Robespierre: Honoré Gabriel Riqueti è tanto impegnato a mediare e preservare equilibri, quanto l'«Incorruttibile» è volto a tentare nuove soluzioni. Il ministro di Luigi XVI, esponente di spicco della prima fase costituente dopo la Rivoluzione<sup>62</sup>, esprimeva un sentimento di lealtà verso il re e una netta avversione per l'ala radicale dell'Assemblea: «solo in una classe venale e corrotta i nostri nemici cercheranno di eccitare tumulti, rivolte, che intralceranno e rallenteranno la vita pubblica. Ecco i

---

la corte» (G. Galli, *Introduzione del traduttore a Mirabeau, Discorsi alla Costituente*, Gheroni, Torino 1946, p. X). Cfr. A. Thiers, *Storia della rivoluzione francese*, cit., che fa riferimento con questi termini ai rapporti tra lo schieramento moderato a cui apparteneva Mirabeau e i suoi avversari: «La destra non accennava a smetterla con le sue impudenze e protestava, invece di unirsi alla maggioranza moderata. Quest'ultima dominava comunque l'Assemblea» (p. 203). Anche uno dei suoi libri più noti (*Des lettres de cachet et des prisons d'état*) ne accresceva l'ambiguità, perché evidenziava come il sostenitore della monarchia ne era stato un feroce critico: il saggio, composto nel 1778 e pubblicato quattro anni dopo insieme a Etienne Clavière, politico e banchiere, era un atto d'accusa contro l'amministrazione e la politica della giustizia nella Francia pre-rivoluzionaria.

A. de Lamartine, *Histoire des Girondins*, cit., p. 8. Sulle radici italiane di Mirabeau, G. Galli, *Introduzione*, cit. in nt. prec., che scrive a p. XI di come «il grande oratore fosse di antica origine fiorentina (la famiglia Arrighetti, ghibellina, fu esule da Firenze in seguito al prevalere della famiglia guelfa dopo la battaglia di Benevento nel 1226)». La figura del politico riceve una luce nitida da A. Thiers, *Storia della rivoluzione francese*, cit., pp. 105-159, 124-132, 181-189, 207, che lo definisce «l'oratore della borghesia saggia e illuminata» (p. 207) e soprattutto da J. Ortega y Gasset, *Mirabeau o el Político*, in «Revista de Occidente», Madrid 1927, ora in Id., *Mirabeau o el político. Contreras o el aventurero. Vives o el intelectual*, Alianza editorial, Madrid 1986 (tr. it., *Il Politico*, Pordenone 1995).

<sup>60</sup> G. Galli, *Introduzione*, cit., p. X.

<sup>61</sup> Ivi, pp. X-XI.

<sup>62</sup> Mirabeau, *Discorsi*, cit., pp. 17-18.

frutti della libertà! Ecco la democrazia!»<sup>63</sup>.

Il conte di Mirabeau era dunque un rappresentante di primo livello di quel moderatismo o conservatorismo illuminato che soprattutto in Italia avrebbe trovato esempi notevoli tra i giuristi e i filosofi: Francescantonio Grimaldi e Gaetano Filangieri nell'ambiente napoletano e, tra i letterati e nella società lombarda, Alessandro Manzoni su tutti. La *Storia incompiuta della rivoluzione francese*, ha osservato Mannori, è «uno scritto 'a tesi', una lunga spietata requisitoria in cui tutto lo sforzo dell'autore si concentra nel rappresentare a colori violenti l'immoralità di quella ribellione contro un monarca giuridicamente legittimo e politicamente riformista»<sup>64</sup>. Sugli aspetti fondamentali del saggio manzoniano: «i due grandi motivi centrali di questa trattazione sono la politica liberale di Luigi XVI [e] la condanna moraleggiante della borghesia rivoluzionaria»<sup>65</sup>.

I registri adottati da Manzoni (non troppo dissimili, secondo i giudizi più convincenti, da quelli presenti nelle sue opere maggiori e nello scritto che più si avvicina a questo, ossia la *Storia della colonna infame*)<sup>66</sup> e la stessa comparazione tra i fatti dell'Ottantanove e quelli italiani del 1859 non spiegano le ragioni profonde del fenomeno rivoluzionario e del vasto movimento italiano di metà Ottocento. E tuttavia il saggio del nostro primo grande romanziere neppure può essere una semplice «opera d'impegno legalitario, di minuziosa contestazione giuridica»<sup>67</sup>, quanto piuttosto una convinta difesa delle ragioni del moderatismo:

Ma qui qualcheduno mi dice: pare, in verità, che parliate di un affare tra privati, di una causa civile. Vorreste che una Rivoluzione di quella sorte si fosse potuta fare senza uscir dalle regole, senza turbolenze, senza moti repentini, senza intervento di forze illegali, rispettando tutte le consuetudini e salvando tutte le competenze? Neppure per idea: dico anzi che le cose dovevano andare così dopo la distruzione di un Governo fatta senza una causa giusta e urgente, da chi aveva il

<sup>63</sup> Ivi, p. 8.

<sup>64</sup> L. Mannori, *Manzoni e il fenomeno rivoluzionario*, cit., p. 10. Per Manzoni la rivoluzione francese a differenza della rivolta italiana del 1859 non era necessaria, 'obbligata' come la nostra sommossa. Espresse perciò una prognosi fausta sulle fortune del nostro Stato: una previsione che, non avverandosi, diede a Croce l'occasione di formulare il suo severo giudizio su Manzoni storiografo (ivi pp. 10-12 e note da 8 a 12).

<sup>65</sup> Ivi, p. 15.

<sup>66</sup> Ivi, pp. 12 e ss.; cfr. G. Piovene, in *L'Approdo letterario*, 1973, n. 63-64, pp. 87 e ss. e ivi M. Pomilio, pp. 97 e ss.

<sup>67</sup> G. F. Grechi, *Introduzione* a A. Manzoni, *Storia incompiuta*, cit., p. 8.

mandato di far tutt'altro, e senza aver nulla in pronto da sostituire al Governo distrutto<sup>68</sup>.

Grechi, introducendo l'intervento di Manzoni, ne riassumeva così l'orientamento rispetto all'alternativa rivoluzione-riforme:

La Rivoluzione francese rappresenta un'azione inutile non in quanto rivoluzione, ma perché ciò che di positivo essa proponeva lo si sarebbe raggiunto comunque, senza il ricorso a certi mezzi; con l'aggravante, oltre tutto, di non aver ottenuto, nella realtà, quanto voluto: azione, quella rivoluzionaria, che, servendosi di certe esigenze e di certi meccanismi, li metteva a disposizione non dei giusti interessi, ma di chi cercava, in effetti, solo d'impadronirsi del potere<sup>69</sup>.

L'antico regime, insomma, nella prospettiva dello studioso che presentava la *Storia incompiuta della rivoluzione francese*, non era un insieme di situazioni consolidate e difficili da emendare ma un ordinamento di cui si poteva migliorare la struttura, compiendo passo dopo passo cambiamenti netti:

Il Manzoni sapeva che vi era una società ingiusta prima della Rivoluzione; egli però riteneva che il Re avrebbe voluto e potuto rimediare ed osservava, anche, come dalla Rivoluzione altre ingiustizie fossero sorte, e tali da non potersi assolvere per il fatto di essere state determinate da un'esigenza di giustizia. Il non aver sostituito ad un male la sua negazione: ecco il punto focale, l'occasione mancata della Rivoluzione francese per essere una vera rivoluzione<sup>70</sup>.

Neppure la figura del re di Francia, con le sue incertezze e ambiguità, veniva considerata come fattore di una rivoluzione. Manzoni, infatti, comparava la notte di San Bartolomeo del 1572 e la vendetta dei cattolici contro gli ugonotti a quella che oltre due secoli dopo aprì l'insurrezione anti-nobiliare: considerando la sola figura dei sovrani (il sanguinario Carlo IX e il mite Luigi XVI) e sottovalutando l'importanza della lotta per il riconoscimento dei diritti politici, ritenne che i due macro eventi fossero privi di analogie. Le sue convinzioni collidevano con quelle della gran parte della storiografia e degli scrittori che avevano continuato la tradizione del romanzo storico, come Alexandre Dumas e Prosper Mérimée. Il romanziere italiano finì, in questo modo, per non comprendere alcuni

<sup>68</sup> A. Manzoni, *Storia incompiuta*, cit., p. 162.

<sup>69</sup> G. F. Grechi, *Introduzione*, cit., p. 7.

<sup>70</sup> Ivi, cit, p. 8.

elementi comuni ai due eventi: per esempio, lo spirito di *revanche* che animò le fazioni vincitrici e la svolta segnata da quegli accadimenti: se la Francia moderna sorse, da un certo punto di vista, con Enrico IV di Navarra, l'Europa moderna iniziò dopo Luigi XVI<sup>71</sup>. Inoltre Manzoni, non scorgendo nei fatti dell'Ottantanove il sorgere di un'ora diversa, evidenziò la continuità tra le situazioni prima e dopo l'insurrezione, riscontrando «una monotonia dei fatti» e un'identità di atti tra l'Assemblea Nazionale e il *maire* e il comandante della Guardia Nazionale<sup>72</sup>. La continuità istituzionale e amministrativa, esistente e necessaria in un primo momento, era destinata a esser travolta per le dimensioni del fenomeno rivoluzionario.

## 6. *La Russia di Dombrovskij*

Se la vicina Francia con i suoi ceti travolti e un ordine nuovo da prefigurare appare decisiva e insieme lontana, la Russia della rivoluzione d'Ottobre e del periodo successivo presenta ancora oggi un profilo che non è difficile comprendere: le connotazioni del totalitarismo disegnano almeno una parte del confine della nostra sensibilità e sono presenti in quei particolari regimi definiti con un'espressione ossimorica – democrazia – che è un neologismo e un'evidente crasi<sup>73</sup>.

Una vera autocrazia, senza elementi di liberalismo e vera rappresentatività, era quella sovietica: in un libro non troppo risalente, esplicito fin dal titolo (*La facoltà di cose inutili*)<sup>74</sup>, Yuri Osipovič Dombrovskij ci restituisce la misura del diritto rivoluzionario mettendo in scena una delle ultime rappresentazioni delle relazioni sociali e politiche governate, apertamente e con dichiarata brutalità, dall'alto: il romanzo, pubblicato nel 1978, narra di una sovranità oligarchica e discendente calata in un paese «dove non c'è

<sup>71</sup> A. Manzoni, *Storia incompiuta*, cit., pp. 191-192. Cfr. A. Dumas, *La regina Margot, ossia la notte di San Bartolomeo in Francia*, Milano 1851; P. Mérimée, *La notte di San Bartolomeo*, Milano 1943 [1842]. Tra gli storici, J. Garrison, *Enrico IV e la nascita della Francia moderna*, Milano 1987 [1984].

<sup>72</sup> A. Manzoni, *Storia incompiuta*, cit., pp. 191-192.

<sup>73</sup> Con il termine 'democrazia' si indica, tra i grandi paesi, la recente esperienza politica della Russia e della Turchia; per altri contesti v. M. Liniger-Goumaz, *Guinea Equatorial: la democrazia nguemista sin cambios*, Claves para el futuro, s.l., s.d.; F. Guazzini, *Gibuti: una democrazia?*, in «Africa e Orienti», II, (2012), pp. 18-32.

<sup>74</sup> J. Dombrovskij, *La facoltà di cose inutili*, Torino 1979 [1978].

poeta che non abbia intinto la penna nella Rivoluzione»<sup>75</sup>. Dombrovskij, come Pasternak e Brodskij, trascorre una buona parte della sua vita tra esilio e carcere: è vittima del nuovo diritto, lo stesso diritto che rende gratuita la sanità e l'istruzione, risolve sul piano sociale il problema dell'abitare e del lavorare, ma annulla la proprietà privata, riduce lo studio del giuridico, dopo l'entrata in vigore del codice penale sovietico e in generale dopo la rivoluzione, a strumento di sostegno del regime e delle sue ossessioni, soprattutto inquisitoriali<sup>76</sup>. Nella «Facoltà di cose inutili» si insegna un diritto che è diventato poco più che un pericoloso e talvolta buffo orpello: in quell'accademia trovano spazio studi come «Fondamenti di tattica dell'istruttoria preventiva nei casi di propaganda contro rivoluzionaria» e studenti che sostituiscono il giudice istruttore e sono incaricati di tener svegli gli accusati e ottenere la confessione<sup>77</sup>. Esempio del clima culturale è una tesi di laurea suggerita dal «direttore di cattedra» a una giovane studiosa e il commento di lei sulla materia e sull'impegno futuro: «un tema bellissimo. Ma difficilissimo anche. Interamente legato, innanzitutto, alla nuova teoria del compagno Vršinskišj sulla complicità e sull'associazione a delinquere [e al]la nuova teoria sovietica degli indizi indiretti»<sup>78</sup>. E lo faceva mentre il suo interlocutore, un ex letterato diventato negli anni «procuratore dei procuratori», biasimava così i suoi vecchi rimpianti:

sognavo il valore, imprese eroiche, la gloria mentre qui devi imparare a memoria statistiche giudiziarie, fare i turni nel reparto, stendere verbali di sopralluogo per incidenti stradali [...] E la gente? I colleghi sono poliziotti, agenti, delatori, anatomisti e gli avversari: donne che fanno aborti clandestini, tenutarie di casini, borsaioli, assassini, puah! E tutta la vita con loro? E nell'altra erano rimasti la letteratura, il

<sup>75</sup> D. Brullo, *I poeti che fecero la rivoluzione*, Firenze 2017, p. 10.

<sup>76</sup> Per dar conto del clima di quella stagione decisiva, si può ricorrere ad una bella e recente sintesi dedicata alle «parole che finirono nel fuoco»: «ad Anna Achmatova, epicentro e culmine della poesia russa, i bolscevichi hanno ucciso il marito, il poeta Nicolaj Gumilëv, nel 1921; Stalin invece le ha arrestato l'unico figlio, Lev, nel 1938». E ancora: «Blok conosce gli errori e gli orrori della Rivoluzione, sa che il regno dei bolscevichi può essere più violento di quello zarista [...] riconosce che la Storia è la storia dei forti che divorano i deboli, che non esiste uguaglianza tra gli uomini ma cannibalismo. Eppure la fede nel destino della Russia è più grande degli zar e degli Stalin» (D. Brullo, *I poeti che fecero la rivoluzione*, cit., pp. 7 e 9). Sulla figura di Aleksandr Blok, B. Pasternak, *Autobiografia e nuovi versi*, Milano 1958, pp. 39-43; E. Evtušenko, *Poesie*, Milano 1975, p. 98 e soprattutto V. Strada, *Letteratura sovietica. 1953-1953*, Roma 1964, ad ind. e spec. pp. 335-337. Cfr. A.M. Ripellino, *Poesia russa del Novecento*, Milano 1979 [1954]: ivi, per avere uno sguardo d'insieme sulla natura dei rapporti tra l'intellettualità russa e il potere sovietico, v. il saggio introduttivo del grande slavista.

<sup>77</sup> J. Dombrovskij, *La facoltà di cose inutili*, cit., pp. 199-200.

<sup>78</sup> Ivi, p. 441.

Teatro dell'Arte, Blok, Čechov, Puškin, e Shakespeare, ecco come la pensavo allora<sup>79</sup>.

Era naturale che a essere fortemente regolamentate, o meglio a essere proibite, fossero alcune forme di propaganda qualificate con due termini assai ricorrenti nella legge e nella morale corrente: antisovietico e controrivoluzionario. E così era punita l'«attività controrivoluzionaria trotskista o il Pš, sospetto di spionaggio». E le corti di giustizia popolari amministravano le controversie secondo regole estreme, non scritte ma consolidate dalla prassi: «davanti ad un tribunale proletario si può soltanto confessare, presentarsi inermi e chiedere pietà»<sup>80</sup>. Peraltro quelle corti di giustizia, prendendo il nome di 'tribunali della coscienza proletaria', riecheggiavano altri sistemi inquisitoriali e l'esperienza di interrogatori finalizzati a uno stesso risultato. La confessione, in entrambi i riti, era l'unico esito ammissibile e la tortura (più fisica nelle stagioni dell'Inquisizione, più psicologica nell'età sovietica) il mezzo praticato dai «confessori»<sup>81</sup> e dalle «svegli», ossia «gli allievi della scuola superiore di giurisprudenza che non solo vengono a conoscere le sottigliezze del diritto sovietico, ma nello stesso tempo si preparano anche agli esami»<sup>82</sup>.

Il diritto rivoluzionato aveva una struttura semplice: «l'imputato in quella sede viene giudicato senza giudici, senza articoli, senza testi, senza istruttoria, senza sentenza, senza appello. Si è ascoltato, si è deliberato! Gli sbattono in faccia il foglio ed è tutto». E a decidere non era un tribunale «ma una consulta. Una consulta speciale presso il commissariato del popolo a Mosca»<sup>83</sup>.

In quel contesto la Facoltà di diritto era definita inutile da procuratori

<sup>79</sup> Ivi, pp. 441-442.

<sup>80</sup> Ivi, p. 134. V. sul 'tribunale proletario', P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d'equità*, cit., p. 48.

<sup>81</sup> A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996. In un'altra accezione e prospettiva U. Pomarici, *L'eterna nostalgia del futuro. Su alcuni motivi genealogici dell'idea di rivoluzione*, in «Etica e politica», (2019), I, pp. 115-118. A p. 116 si legge: «È il tribunale della coscienza che si presenta sulla scena kantiana come fulcro della trasformazione indotta dalla Ragione e questa prevalenza della morale mostra anche come, sull'onda della Rivoluzione, il ruolo della Legge (e del potere) trasmigrò in Kant, spostando gli equilibri come in un gioco di vasi comunicanti: l'Impolitico diventa Politica e assume il potere attraverso la critica. La coscienza consiste in un giudice interno che segue l'individuo 'come la sua ombra, quando egli tenta di sfuggirle' ».

<sup>82</sup> J. Dombrovskij, *La facoltà di cose inutili*, cit., pp. 199-200. Le innegabili identità nei metodi di acquisizione della prova pongono i due tribunali su di un piano non dissimile: affidati in prevalenza e preferibilmente a chi non aveva una formazione giuridica, con un rito organizzato verso un fine ultimo e tendenzialmente obbligato, elevavano l'elemento religioso e politico oltre ogni dato.

<sup>83</sup> Ivi, pp. 174 s.

e poliziotti, perché resa non necessaria da una legislazione e da pratiche inquisitoriali pervasive e capaci di sostituirsi a quelle regole che altrove, almeno nell'Occidente, qualificavano in senso positivo il grado di civiltà giuridica. Il «Commissario del popolo negli affari interni»<sup>84</sup>, posto al comando del «Reparto politico segreto», stravolgeva le regole tradizionali: interrogando l'archeologo che impersonava lo stesso Dombrovskij e che anni prima aveva ascoltato in una vicenda di stupro, affermava la necessità che certi giudizi dovessero essere «organizzati dalla polizia politica».

Fuor di metafora e oltre l'atmosfera del romanzo, a risaltare netto è il profilo normativo del nuovo regime: da una parte i diritti sociali, dall'altra quelli politici, che diventeranno anche da allora diritti umani. Ad essere coinvolta era, appunto, un'umanità vasta, una sostanza numerica degna di una guerra; e accanto a questa un gruppo ristretto di persone, capaci di sentenze memorabili, anche se non giuridiche. Come questa di Brodskij: «l'Achmatova non rifiutò la Rivoluzione [...] semplicemente la prese per quello che era: un terribile sconvolgimento nazionale che comportava un enorme aumento della sofferenza *pro capite*»<sup>85</sup>. L'intellettuale che consegnò alle scienze umane una delle migliori versioni di internazionalismo, esaltando la patria plurale («sono un poeta russo, un saggista inglese, un cittadino americano») <sup>86</sup> si chiese «perché la Russia sovietica ha paura di un poeta fragile come Mandel'stam?». E rispose: «il canto è una forma di disobbedienza linguistica, e le sue note gettano un'ombra di dubbio su ben altro che un concreto sistema politico: mettono in discussione tutto l'ordine esistenziale»<sup>87</sup>. I grandi numeri, spesso coincidenti, e i piccoli, chiamano in campo rispettivamente la storia e la letteratura, come in questo scritto. Sul piano dei singoli: mettendo in fila le esperienze di Marina Cvetaeva, Vladimir Majakovskij, Sergej Esenin, Osip Mandel'stam (i primi morti per mano propria, l'ultimo ucciso nel 1938) e dei molti esiliati o internati, Brodskij scrisse: «lo spirito utopico [fu] un vegetale della Rivoluzione»<sup>88</sup>. Richiamando Vladislav Chodasevič, la lunga sequela di suicidi e morti di stenti, quello «sfacelo» o addirittura la «necropoli», Brullo tesse i rapporti tra

<sup>84</sup> Ivi, pp. 127, nt. 1 e 175, nt. 1.

<sup>85</sup> D. Brullo, *I poeti che fecero la rivoluzione*, cit., p. 24.

<sup>86</sup> L'autodefinizione di Brodskij, un vero manifesto di cittadinanza letteraria e di civiltà, è rintracciabile in più luoghi: tra i molti v. L. Bruschi, blog *La città invisibile*, 1 nov. 2015 e la versione ellittica rispetto a quella più consueta indicata nel testo («poeta russo e scrittore americano») contenuta in un articolo di L. Pampaloni su *la Repubblica* del 22.3.1995.

<sup>87</sup> D. Brullo, *I poeti che fecero la rivoluzione*, cit., p. 17.

<sup>88</sup> Ivi, p. 13.



poeti e rivoluzione russa, individuando una tipologia umana di relazioni tra letterati e politici che può assumere caratteri generali<sup>89</sup>.

Conviene leggere un passo di uno slavista non comune, che richiama parole del più venerato poeta russo di quegli anni, Alexandr Blok, «supremo attore del dramma dell'*intelligjetsija* russa in un'età di rivoluzione» e di un suo incontro con Majakovskij:

Mi sentii chiamare. Era Blok. Camminammo insieme fino all'ingresso Detskij. Chiedo: 'Le piace?' – 'Bene' – disse Blok, e poi soggiunse 'in campagna mi hanno incendiato la biblioteca'. Questo 'bene' e 'hanno incendiato la biblioteca' erano le due sensazioni della rivoluzione fantasticamente legate nel suo poema *I dodici*. Alcuni in questo poema hanno letto la satira della rivoluzione, altri la sua esaltazione. I bianchi leggevano il poema dimenticando che è 'bene', i rossi leggevano il poema dimenticando la maledizione perché 'la biblioteca è bruciata' »<sup>90</sup>.

La sintesi di questa doppia prospettiva, dello storico e del letterato, appare utile per comprendere l'atteggiamento dell'intellettualità russa e il volto duplice della rivoluzione. Quanto al primo aspetto: il *milieu* pietroburghese e moscovita fu una sorta di ceto ideale, da porre accanto alle classi, se si vuole capire meglio la dialettica politica all'epoca dell'insurrezione russa. Riguardo al secondo, basteranno le considerazioni di un lettore attento di poesia e interprete acuto delle dinamiche ideologiche, poeta e ideologo a sua volta: «le cose si sono messe in modo che la Rivoluzione è in mano al Potere»<sup>91</sup>.

### 7. Un discorso giuridico sul potere e sulla rivoluzione: Arendt, Berman, Heller

Siamo nel 1845: gli elementi e gli indizi di una nuova realtà, l'industrializzazione, la classe operaia, il capitalismo, si moltiplicano. Da alcuni anni Friedrich Engels si interessa ai problemi economici e sociali che, a suo parere, prevalgono sulle questioni filosofiche<sup>92</sup>.

Lefebvre, in un libro dedicato alle relazioni tra lo spazio urbano e quello

<sup>89</sup> Ivi, pp. 13-14: in quest'ottica è possibile distinguere tra rivoluzionari e non.

<sup>90</sup> V. Strada, *Letteratura sovietica*, cit., pp. 235-236.

<sup>91</sup> P. P. Pasolini, *Introduzione* a E. Evtušenko, *Le betulle nane*, Milano 1974, p. 12.

<sup>92</sup> H. Lefebvre, *Il marxismo e la città*, Milano 1973, p. 17.

ideologico a metà Ottocento, legge nella parabola degli interessi di Engels uno spostamento di valore intellettuale, un mutamento profondo nei rapporti di forza tra le discipline: si realizzava o confermava il successo dell'economia e in particolare dell'economia politica, che diventava un'«assiomatica dell'interesse»<sup>93</sup>. Epifenomeno fondamentale dell'economicizzazione, sia della dialettica politica, sia del discorso culturale, fu il ritorno d'interesse per la riflessione giuridica: la descrizione della realtà storica era diventata più puntuale grazie ai giuristi che «eccellono, nella puntuale descrizione della fattispecie e nella considerazione dei diversi livelli del potere» e che così costruiscono «una riflessione matura sulla globalità del fenomeno» con un solo svantaggio o costo, «rappresentato dal fatto che seguendo una tale via si riduce 'il problema del potere al problema della forza' »<sup>94</sup>.

Rifiutata l'equiparazione potere-forza, bisogna volgere gli occhi altrove, per esempio nella direzione indicata da Charles Wright Mills: «Il problema fondamentale del potere rimane lo stesso: di fronte ad una decisione presa, come di fronte ad una che parrebbe opportuna e che invece si trascura di prendere, ci si deve sempre domandare chi porti la responsabilità della scelta»<sup>95</sup>. Riguardo a quest'ultimo profilo, non si può fare a meno di notare che le rivoluzioni attenuano, fino a farlo scomparire, il profilo della responsabilità, ponendo al centro della scena il complesso dei motivi che le hanno determinate e concorrendo a formare, con l'espressione 'verità storica', il più discutibile dei binomi e la più illusoria delle convinzioni. Andando oltre questo tema, centrale nel catechismo rivoluzionario e qui solo sfiorato, si può dire che quello di 'potere' è, forse, nell'intero lessico della scienza politica, il concetto fondamentale poiché il processo politico è la formazione, la distribuzione e l'esercizio del potere e, in un senso più ampio, di tutti i valori di deferenza o dell'influenza in generale<sup>96</sup>: «il potere può basarsi su fedi e lealtà così come su interessi, per non parlare dell'abitudine e dell'apatia»<sup>97</sup>. Posta questa semplice distinzione tratta da Bertrand Russell («il potere politico si distingue dal potere sulla natura perché è potere su altri uomini»), Harold D. Lasswell, sulla scia di Richard Henry Tawney, scrive: «Il potere può essere definito come la capacità di un

<sup>93</sup> A. Caillé, *Mitologia delle scienze sociali*, cit., p. 16.

<sup>94</sup> F. Ferrarotti, *Introduzione a La sociologia del potere*, cit. in nt. 56, pp. V-VI; cfr. A. Passerin D'Entrèves, *Obbedienza e resistenza in una società democratica*, Milano 1970.

<sup>95</sup> C. Wright Mills, *La struttura del potere nella società americana*, in F. Ferrarotti (cur.), *La sociologia del potere*, cit., p. 291.

<sup>96</sup> Ivi H. D. Lasswell, *Potere*, p. 252.

<sup>97</sup> Id., p. 254.

individuo o di un gruppo di individui, di modificare la condotta di altri individui o gruppi nel modo desiderato». Ma sente di dover specificare che, alla corretta individuazione del fenomeno, manca un elemento soggettivo che funzioni da campo del condizionamento: «il potere è, inoltre, una relazione triadica. Non basta specificare chi esercita il potere e chi lo subisce: occorre aggiungere l'area di attività rispetto alla quale il potere è esercitato»<sup>98</sup>.

Definizioni e descrizioni del potere dotate di una loro persuasività e acquisite fino al punto da produrre una specie di «formalismo metodologico»: un sistema d'indagine che «induce alla costruzione di modelli tendenzialmente metastorici i quali, dietro la presunzione della loro validità universale, confermano semplicemente, eternizzandole, le caratteristiche fondamentali dello *status quo*»<sup>99</sup>. Si tratta, insomma, di notazioni consuete e incapaci di apporti nuovi. Che invece non mancano, per fare un solo nome, nella ricostruzione teorica di Arendt. La filosofa tedesca, in aggiunta alle molte notazioni presenti nelle sue opere dedicate in maniera diretta al tema, offre uno spunto notevole in uno scritto più generale, che non cessa di esercitare una forte suggestione: «possiamo concepire sia la natura sia la storia come sistemi processuali»<sup>100</sup>. E possiamo farlo, scrive Hannah Arendt, «perché siamo capaci di agire, di promuovere da parte nostra dei processi»<sup>101</sup>. E infatti:

mentre gli uomini sono stati sempre capaci di distruggere ciò che era prodotto da mani umane [...] essi non sono stati mai capaci, né mai lo saranno, di annullare o anche di controllare con sicurezza i processi che essi avviano mediante l'azione [...] E questa incapacità di disfare ciò che è stato fatto equivale a una quasi altrettanto completa incapacità di prevedere le conseguenze di un gesto o anche di avere una fondata conoscenza dei suoi veri motivi<sup>102</sup>.

Trasferita sul piano dell'esperienza politica e delle azioni collettive, questa lucida analisi del fenomeno della responsabilità ci offre una possibile chiave d'interpretazione della vicenda rivoluzionaria sul piano storico-giuridico, perché colloca le decisioni adottate, nel quadro che pare il più appropriato, fatto di sopravvenienze impreviste e di meccanismi dotati di forti automatismi: un sottosistema che ben si ravvisa negli apparati, spesso

<sup>98</sup> Id., p. 253.

<sup>99</sup> F. Ferrarotti, *Introduzione a La sociologia*, cit., p. VIII.

<sup>100</sup> H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana*, Milano 2010 [1958], p. 179.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

dotati di vita propria e di una inerzia che si autoalimenta. La stessa Arendt, in un ambito in perfetto equilibrio tra psicologia sociale e semantica del comando, puntualizza: «Dove il potere non è attualizzato, si dissolve, e la storia insegna fin troppo bene che le grandi ricchezze materiali non possono compensare questa perdita. Il potere è realizzato solo dove parole e azioni si sostengono a vicenda, dove le parole non sono vuote e i gesti non sono brutali, dove le parole non sono usate per nascondere le intenzioni ma per rivelare la realtà, e i gesti non sono usati per violare e distruggere, ma per stabilire relazioni e creare nuove realtà»<sup>103</sup>. In sintesi: era necessario risolvere «il problema della socializzazione del potere»<sup>104</sup>, ossia della questione del «come procedere oltre le regole formali del potere legale burocratico» senza cadere «nell'irrazionalismo del potere carismatico, che irrompe per grazia»<sup>105</sup>.

## 8. *Costituzioni francesi e Club Monarchique*

Per avviare una sintesi dopo l'analisi tentata nelle pagine precedenti, si può ricorrere alle dichiarate intenzioni di riformisti e rivoluzionari scegliendo le parole-chiave dei loro programmi, le formule verbali dei rispettivi orientamenti e comprendere in questo modo come fossero più raggiungibili gli obiettivi dei primi e più difficili le aspirazioni dei secondi: l'onestà dei mercanti<sup>106</sup> e l'uguaglianza dei *philosophes* si contrappongono idealmente e rappresentano, almeno in parte, la società che riformisti e rivoluzionari intendevano costruire: parità di opportunità, lealtà e sicurezze nei traffici per gli uni, parità di situazioni finali e protezioni generali per gli altri. Sulla prima si è soffermato Werner Sombart richiamando le figure di Leon Battista Alberti e di Benjamin Franklin<sup>107</sup>. Sull'uguaglianza, a partire da Rousseau e dall'anti-Rousseau italiano (Francescantonio Grimaldi)<sup>108</sup>,

<sup>103</sup> Ivi, pp. 154-155.

<sup>104</sup> F. Ferrarotti, *Introduzione a La sociologia*, cit., p. XXII.

<sup>105</sup> Ivi, pp. XXII-XXIII.

<sup>106</sup> W. Sombart, *Il borghese*, cit., pp. 177-178.

<sup>107</sup> Ivi, pp. 149 e 165.

<sup>108</sup> F. Grimaldi, *Riflessioni sopra l'ineguaglianza tra gli uomini*, Napoli 1779-1780. Sul giurista calabrese, allievo di Antonio Genovesi, A. Placanica, *Il filosofo e la catastrofe*, Torino 1985; R. Bruschi, *Francesco Longano e Francescantonio Grimaldi*, in «Studi storici meridionali», 1989, pp. 115-134; V. Ferrone, *I profeti dell'Illuminismo*, Roma-Bari 1989, pp. 249, 313-337; A. Trampus, *L'illuminismo e la «nuova politica» nel tardo Settecento italiano. Uomo libero di Gianrinaldo Carli*, in «Rivista storica italiana», 1994, pp. 42-114.

sul suo senso e sui limiti di un tale principio, si è combattuta la più aspra battaglia scientifica non solo tra progressisti, ma anche fuori da quel campo, come è appena il caso di dire<sup>109</sup>.

Le costituzioni settecentesche ruotano in gran parte intorno a quelle vecchie, quasi eterne figure, se solo si pensa che l'«onestà» dei borghesi era finalizzata a difendere la proprietà e l'uomo onesto era colui che possiede, contornato da alcune garanzie e necessitato da molti doveri, di natura sociale e giuridica. Se si aggiunge al binomio proprietà-uguaglianza il diritto che le rende possibili e praticabili, si ricostituisce la triade essenziale di ogni carta fondamentale: la libertà, insieme alla proprietà e all'uguaglianza, rappresentava la terraferma del nuovo ordine costituzionale. Ascoltiamo come Adolphe Thiers racconta i tentativi di far coesistere il vecchio e il nuovo, in una Francia rivoluzionaria e non del tutto rivoluzionata, sottolineando come «l'Assemblea, la Guardia Nazionale, le autorità municipali e dipartimentali [...] erano la spina dorsale di questa nazione composta da una classe media ricca, illuminante e saggia, che voleva l'ordine e le leggi»<sup>110</sup>. Per Arendt, invece «il regno del terrore di Robespierre non fu altro che il tentativo di organizzare l'intero popolo francese in un partito»<sup>111</sup>, tenendo comunque ben presente il ruolo dei leader: «dieci uomini che agiscono insieme possono farne tremare centomila»<sup>112</sup>.

Era questo, seppur sommariamente descritto, il clima che all'indomani della Rivoluzione si viveva in Francia, prima di costruire istituzioni e leggi nuove. La maggior parte dei membri della Convenzione era fortemente convinta che la nuova Costituzione, repubblicana e democratica, fosse 'l'unico mezzo autentico', come ebbe modo di dire un deputato, 'per mettere fine sia al conflitto esterno che ai problemi interni della Francia'<sup>113</sup>.

Nella più ampia costituzione di fine Settecento, i motivi dell'eversione della feudalità e del superamento della società cetuale sono presenti nel preambolo: le prime parole della Carta del 1791 («l'Assemblea nazionale [...] abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e

<sup>109</sup> V. Ferrone-D. Roche (curr.), *L'illuminismo: dizionario storico*, Roma-Bari 1998; V. Ferrone, *La messa in scena dei diritti dell'uomo in Francia tra arte e politica. Il tardo illuminismo, l'opinione pubblica e la difesa dell'uomo*, in «Rivista storica italiana», 2013, n. 3, pp. 764-816; Id., *Storia dei diritti dell'uomo: l'illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Bari-Roma 2019. Cfr. M. Garcés, *Il nuovo illuminismo radicale*, Roma 2019 [2017].

<sup>110</sup> A. Thiers, *Storia della rivoluzione francese*, cit., p. 207.

<sup>111</sup> H. Arendt, *Sulla rivoluzione*, Milano 1983 [1963], p. 285.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> J. Israel, *La rivoluzione francese*, cit., p. 385. Il deputato era Charles Pottier (ivi, p. 850, nt. 1).

l'eguaglianza dei diritti») e la netta prescrizione che ne precisava il senso («non vi è né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini») disegnavano i confini più esterni del giuridico per il nuovo mondo nato dalla Rivoluzione. Erano il segno normativo più marcato della nascente società francese, il sistema destrutturato nella sua articolazione essenziale<sup>114</sup>.

Sieyès e Mirabeau, espressione dell'ala moderata del governo, padri della prima Costituzione, in realtà, come è ormai accertato, pensarono e poi costruirono un'ipotesi di monarchia riformata, una struttura costituzionale che era: «più vicina a una repubblica. Secondo la Costituzione [...] solo il corpo legislativo poteva legiferare e nominare i ministri regi. Era l'Assemblea a tenere i cordoni della borsa: le limitate risorse finanziarie del re erano stanziare dall'Assemblea legislativa tramite una lista civile»<sup>115</sup>. E in effetti i settecentoquarantacinque deputati dell'organo legislativo, poi aumentati fino a novecentotrentotto, avevano la più ampia possibilità di manovra, dovendo sottostare solo al potere di veto del re, valido per una sola legislatura<sup>116</sup>.

Accanto ai moderati ed equilibratori alla Sieyès e agli equilibristi e strateghi come Mirabeau, esistevano ed erano piuttosto attivi in quella stagione gli uomini del *Club Monarchique*, i nostalgici del regno e della vita di corte. In una pagina mirabile, Jonathan Israel descriveva l'atteggiamento dei capi di quel gruppo e le loro aspirazioni, soffermandosi sulle opzioni costituzionali e ideologiche. Guidato da Jean-Joseph Mounier e da Trophime-Gérard, marchese di Lally-Tollendal, il «blocco inglese» o *parti anglais* sperava di realizzare a modo suo l'equilibrio tra i poteri, sbilanciandolo verso il re e la nobiltà e attirandosi in Assemblea le critiche feroci e vincenti di Sieyès:

l'adulazione per la Gran Bretagna [...] era indice di uno stato mentale rozzo e attraeva una maggioranza ignorante che amava blaterare di 'esperienza' e disprezzava la philosophie, ma quel disprezzo in realtà era solo al servizio di una nobiltà corrotta e avida<sup>117</sup>.

Gli uomini più importanti di Francia non apprezzavano il modello costituzionale scelto a Londra: Condorcet, pur optando per il sistema

<sup>114</sup> E. Rotelli, *Le costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna 2008; A. Saitta, *Costituzioni e Costituenti nella Francia rivoluzionaria e liberale*, Milano 1975; P. Biscaretti di Ruffia, *Le Costituzioni di dieci stati di democrazia stabilizzata*, Milano 1974; A. Barbera-G. Zanetti (curr.), *Le basi filosofiche del costituzionalismo: lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, Roma-Bari 1997.

<sup>115</sup> J. Israel, *La rivoluzione francese*, cit., p. 115.

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Ivi, p. 97. Da rimarcare come «Mounier sottolineava continuamente la superiorità britannica, il buon senso e l'esperienza americana» (*ibidem*).

bicamerale, riteneva la Camera dei Lords inadeguata e pericolosa e più utile un consesso di uomini illustri a cui affidare un ristretto potere di veto sulle deliberazioni dell'Assemblea nazionale. La Fayette, Barnave e naturalmente Mirabeau erano vicini a queste posizioni e sostenevano l'Abate, con l'appoggio di un filosofo della tempra di Condorcet. Quest'ultimo, nonostante la sua influenza, non ottenne un sistema parlamentare articolato su due Camere: i maggiori esponenti dell'Assemblea riuscirono, con ottocentoquarantanove voti favorevoli e solo ottantanove contrari, a far approvare il loro disegno costituzionale: una sola aula, veto sospensivo e provvisorio del re, limitazione delle materie in cui il monarca poteva intervenire. In questo modo era possibile accontentare i *monarchiens*, soddisfare i moderati, tranquillizzare l'ala radicale del Parlamento. Quest'ultima, fuori dall'istituzione, manifestava il suo «estremismo illiberale» raccogliendosi intorno alla figura di Marat e a un giornale, *L'ami du peuple*, che, sorto negli ultimi mesi del 1789, si era assunto il compito di combattere la «fazione corrotta» dei monarchici.

I tre partiti dell'Assemblea erano espressione delle ideologie prevalenti, del naturale modellarsi della politica e della sua capacità di assorbire le spinte prodotte dai grandi eventi: e così, se nel luglio del 1789 si erano realizzate, secondo Furet e Richet, tre rivoluzioni (degli avvocati, della città di Parigi e dei contadini)<sup>118</sup>, pochi mesi dopo la dialettica parlamentare avrebbe ricomposto quello sconvolgimento nel più tradizionale ordine che la politica conosca: *veteres e juvenes* e in mezzo i moderati, ovvero, come si sarebbe preso a dire, conservatori, progressisti e poi destra e sinistra.

Se, dunque, la prima costituzione sorta dopo i fatti dell'Ottantanove era stata capace di creare una forma di governo non lontana dal modello della monarchia costituzionale, la Carta del 1793 costituiva, secondo una convinzione fortemente motivata, la «prima costituzione democratica»<sup>119</sup>, «una sorta di salvezza»<sup>120</sup>: da qui nacque una specie di Costituente ridotta perché formata da nove filosofi, repubblicani della Sinistra, moderati e montagnardi. Tra i primi Condorcet, Brissot, Paine, Pétion, Vergniaud e Gensonné; unico rappresentante dei moderati l'abate Sieyès e, infine, come uomini della Montagna, Danton e Barère<sup>121</sup>. Da questo consesso doveva nascere una Carta capace di «riconciliare la rappresentanza con la volontà

<sup>118</sup> F. Furet-D. Richet, *La rivoluzione francese*, cit., pp. 71-109.

<sup>119</sup> J. Israel, *La rivoluzione francese*, cit., p. 385.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Ivi, p. 386.

generale» e d'essere l'espressione più piena dell'illuminismo radicale<sup>122</sup>. E tanto perché di quel gruppo facevano parte gli spiriti migliori del Paese, per una precisa scelta della Convenzione e di Condorcet, che aveva guidato la fase costituente.

Infine, nel 1795, in un clima di forti contrasti, fu approvata la nuova Costituzione con più di un milione di votanti e oltre novecentomila suffragi favorevoli. La competizione tra realisti, populistici, cattolici e sanculotti da un lato, e seguaci di Robespierre e brissottini, sostenitori della Repubblica e adepti di Jean Pierre Brissot dall'altro, si era conclusa senza troppi problemi. La consultazione ebbe i caratteri del referendum perché si trattò di stabilire se «due terzi o cinquecento del nuovo corpo legislativo di settecentocinquanta deputati dovessero appartenere all'Assemblea esistente»<sup>123</sup>. L'evidente singolarità di questa norma costituiva una sorta di salvacondotto per quei giacobini sopravvissuti alle epurazioni: la nuova regola sollevava legittimi dubbi di costituzionalità ed era, per sua natura e per la quantità di deputati coinvolti, un vero e proprio colpo di mano, serviva per riequilibrare gli effetti delle purghe controrivoluzionarie. Insomma, a contendersi il campo giuridico erano conservatori e democratici e ai limiti di quell'area si trovavano «terroristes» e ultramonarchici, uniti da un'idea permanente di rivoluzione e contro-rivoluzione. Su tutti i Club e quelle associazioni segrete che ebbero una notevole diffusione in Italia prima del 1848. I primi, fiancheggiati dai giornali, erano «aggruppamenti ristretti e selezionati di gente che si conosceva reciprocamente, che si riuniva a parte e preparava l'atmosfera delle riunioni per sostenere l'una o l'altra corrente secondo i momenti e anche secondo gli interessi concreti in giuoco»<sup>124</sup>.

### 9. *Costituzioni sovietiche e 'tribunali della coscienza proletaria'*

Se la Francia prima e dopo la rivoluzione era percorsa da uno scontro duro ma non sempre dichiarato tra ceti divenuti fazioni politiche, anche di maggioranza, la lotta delle avanguardie rivoluzionarie contro aristocrazia e terzo stato sarà aperta durante tutte le fasi dell'insurrezione. E così la rivoluzione dei borghesi diventerà, nel passaggio dall'Ottantanove al Diciassette, rivoluzione contro i borghesi, come dimostrano le parole delle

<sup>122</sup> Ivi, pp. 386-388.

<sup>123</sup> Ivi, p. 701.

<sup>124</sup> A. Gramsci, *Il moderno principe*, in F. Ferrarotti (cur.), *La sociologia*, cit., p. 241.



costituzioni, l'intero assetto della legislazione, la struttura del giudizio, oltre alle testimonianze storiografiche e narrative.

La trasfigurazione letteraria, improntata al realismo e perciò fonte non trascurabile, ci restituisce un'immagine nitida: subito dopo il Diciassette, la dimensione del giuridico è dominata da corti di giustizia che seguono istanze superiori alla legge e operano a stretto contatto e spesso sotto la direzione di organi politici<sup>125</sup>. Sul piano normativo agiscono, accanto alle assemblee legislative, entità di natura amministrativa che ne approvano l'operato. Sarà inevitabile dunque considerare, come esempio paradigmatico, 'i tribunali della coscienza proletaria' istituiti nel 1918 e le contemporanee leggi supreme che allora e sei anni più tardi ridisegnarono il profilo delle regole fondamentali. Se quelle specialissime corti popolari realizzarono un modello giurisdizionale storicamente atipico – ma capace di tipizzare l'idea di una giustizia operaista, di classe – le costituzioni sovietiche resero concreta la volontà di affermare la dittatura del proletariato. Si comincerà dalla prima Carta sovietica: approvata dal Congresso panrusso dei Soviet a meno di un anno dai fatti di ottobre, il 10 luglio del 1918 nasceva la Costituzione o legge fondamentale della Repubblica federativa sovietica russa con obiettivi, principi e norme che avrebbero dovuto assicurare l'inizio di una nuova era, improntata all'eguaglianza sostanziale tra categorie meritevoli di consociati. Il nuovo Stato immaginato da Lenin assumeva la forma di una «Repubblica dei Soviet dei deputati, degli operai, dei soldati e dei contadini»<sup>126</sup> e si assegnava come suo «compito fondamentale [...] l'instaurazione della dittatura del proletariato delle città e delle campagne e dei contadini più poveri, sotto forma di un forte potere sovietico panrusso» e come fine quello «di schiacciare totalmente la borghesia, di eliminare lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo e di insediare il socialismo»<sup>127</sup>. Il terzo Congresso panrusso dei Soviet, che il 10 gennaio aveva emanato una «dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato», si associava alla politica corrente con un atto formale, richiamato nel testo della nuova Carta e con il quale il supremo organo di governo esprimeva la sua «decisione irremovibile di strappare l'umanità dagli artigli del capitale finanziario e

<sup>125</sup> J. Dombrowskij, *La facoltà di cose inutili*, cit., pp. 135-137, 175-181 e 199-200.

<sup>126</sup> Costituzione sovietica 1918, capitolo I, 1. Una descrizione puntuale e serrata del ruolo dei contadini nella rivoluzione e del loro rapporto con i partigiani è in A. Fadeev, *La disfatta*, Torino 1947 [1926], pp. 46-53. L'A., per questo libro e per *Giovane guardia* (che dovrà riscrivere su ordine di Stalin), subì forti censure e un isolamento tanto intenso da non essere estraneo alla sua decisione di «porre fine con meditata morte ai suoi mali» (V. Strada, *Letteratura sovietica*, cit., p. 27).

<sup>127</sup> Costituzione sovietica 1918, capitolo V, 9.

dell'imperialismo»<sup>128</sup> e riteneva che «ora, nel momento della lotta decisiva del proletariato contro i suoi sfruttatori, non vi debba essere posto per questi ultimi in alcun organo del potere»<sup>129</sup>.

Divisa in sei parti e sedici capitoli, articolata in novanta articoli, la prima costituzione sovietica ricorda, quanto alle forme della sua stesura e per l'uso dell'enfasi e della retorica, taluni provvedimenti normativi d'antico regime (quelli istitutivi dei tribunali di commercio, per esempio) mentre nella struttura è assai simile a leggi fondamentali più recenti: oltre che per le parole e per l'impianto, la Carta del 1918 si segnala per una serie di divieti, abolizioni e limitazioni, in particolare del diritto elettorale attivo e passivo. E così il capitolo XIII, all'articolo 64, stabiliva che, accanto ai minorati e agli infermi di mente, «non eleggono e non possono essere eletti le persone che ricorrono al lavoro salariato al fine di ottenere un profitto, i redditieri, i commercianti privati»: erano dunque escluse dal voto, al pari degli imprenditori «le persone che vivono di redditi non lavorativi, come interessi di capitale, redditi di impresa, entrate patrimoniali». Un perfetto rovesciamento delle disposizioni contenute nelle carte concesse dai sovrani della prima metà dell'Ottocento: lì il diritto a votare dipendeva dal grado d'istruzione e dal censo, qui erano proprio i possidenti a rimanerne esclusi<sup>130</sup>.

Tutto ciò realizzava una *revanche* vera e propria: nella Costituzione del 1918 si ritrovano, ma solo a favore del quarto stato, tutta una serie di effettive libertà: «di riunione», «di associazione», di «accesso alla cultura» finalizzate a favorire la promozione sociale di operai e contadini. A loro disposizione erano tutti i locali idonei, l'assistenza materiale e di altro genere mentre l'istruzione era garantita in maniera «completa, generale e gratuita». Tutto ciò «dopo avere spezzato il potere politico ed economico delle classi possidenti ed eliminato così tutti gli ostacoli che nella società borghese impedivano finora agli operai e ai contadini più poveri» di far parte della società russa.

Esclusa dal diritto elettorale, la borghesia viene dissolta, insieme ad ogni altra classe, nell'entità che la contiene: anche in questo modo il 'popolo' assume una sua centralità nell'amministrazione della giustizia: richiamato più volte nelle costituzioni sovietiche, esso (una sua frazione e non la parte ritenuta tecnicamente più meritevole) sarà chiamato a giudicare gli imputati. Piero Calamandrei descriverà, con il solito acume e con tutta

<sup>128</sup> Ivi, capitolo III, 4.

<sup>129</sup> Ivi, capitolo IV, 7.

<sup>130</sup> Le carte costituzionali ottocentesche, con l'eccezione della legge suprema siciliana del 1848 e di quella romana del 3 luglio 1849 limitavano i diritti elettorali e gli altri diritti di ogni natura: v. *Le Assemblee del Risorgimento, Sicilia*, IV, Roma 1911.

la vivacità di cui era capace, un tribunale speciale che, subito dopo la Rivoluzione, era stato chiamato a sostituire la complessa, dispersiva struttura giudiziaria zarista, in nome di quanto insegnava la Scuola del diritto libero. Ne era sorto il 'tribunale della coscienza proletaria' o 'tribunale popolare unico' che richiama, sin dal nome, altri tribunali e altre inquisizioni. Seguiamone la nascita, il corso e le connotazioni con le parole del giurista fiorentino: «Quest'organo, costituito collegialmente, è presieduto da un giudice popolare, eletto dai consigli di operai e contadini, che abbiano una certa pratica dell'azione sindacale, accanto al quale siedono, in un numero diverso secondo la gravità delle cause da decidere, due o più assessori scelti da un giudice tra gli operai e i contadini del distretto»<sup>131</sup>.

Popolare era dunque il tribunale, la legge e lo Stato: un ordinamento connotato in tal modo tuttavia aveva bisogno di mediazioni autorevoli, di una legittimazione indiscutibile e proveniente dalla parte migliore della *societas*: «l'arte è necessaria alla politica purché ne sia serva»<sup>132</sup>.

Il popolo, nella sua espressione più alta, fatta di letterati e di artisti, se per un verso contribuirà a rendere più saldo il regime sovietico e a costruire la nuova patria, per un altro sarà escluso dai luoghi della decisione, tribunali del popolo e Assemblee legislative comprese, oltre che nel più importante di questi, il partito: nei primi non troveranno posto, nelle seconde avranno ruoli marginali, nell'ultimo saranno temuti e avversati. L'elemento popolare, dunque, passò dalla rivoluzione russa all'ordinamento sovietico in forme che possono essere riassunte dal sintagma 'potere burocratico', teorizzato in particolare da Lukács. In realtà l'autocrazia si sostituì al governo popolare, realizzando, sin dall'anno successivo alla rivoluzione, la trama del discorso oligarchico. Il costituzionalismo rivoluzionario russo ebbe, infatti, durata breve: lo scioglimento dell'Assemblea Costituente nei primi giorni del 1918, l'azione congiunta di Lenin e Trotski contro i diritti di democrazia ne segnarono la fine<sup>133</sup>.

Una situazione singolare che necessita di una seppur minima comparazione: per limitarsi ad un solo esempio e a un atto costituzionale di poco precedente alle costituzioni sovietiche, conviene richiamare l'esperienza inglese, la più distante: nel 1911 veniva emanato il *Parliament Act*, che intendeva stabilire la centralità della Camera dei Comuni in danno della Camera dei Pari «con una seconda Camera costituita su base popolare anziché ereditaria»<sup>134</sup>.

<sup>131</sup> P. Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni d'equità*, cit., p. 48.

<sup>132</sup> D. Brullo, *I poeti che fecero la rivoluzione*, cit., p. 14.

<sup>133</sup> C. De Fiore, *Potere costituente e rivoluzione*, cit., pp. 179-184.

<sup>134</sup> A.V. Dicey, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*,

In sintesi e per concludere sulla personalizzazione della politica e del diritto e sulla versione popolare della giustizia: nell'ordinamento sovietico si verificava un fenomeno raro e storicamente rivoluzionario, ossia la dispersione di una sapienza giuridica oggettivata dalla tradizione ed inscritta nei rapporti istituzionali e sociali. Il giudice, altro potere rispetto ai governi o contiguo a questi, arbitro o carnefice per la comunità, diventava addirittura 'popolo', seguendo una sorta di riduzionismo culturale e funzionale non dissimile da quello operante nei settori propri del sapere, con l'eccezione delle sfere scientifiche con ricadute tecnologiche. In altre, più incisive parole: se lo Stato è lo «Stato di tutto il popolo», il diritto non può essere da meno: esso diventa, purché vi sia un padre a vigilare e decidere, il «diritto di tutto il popolo»<sup>135</sup>.

#### 10. Conclusioni: una rivoluzione per i borghesi, una rivoluzione contro i borghesi

Se nella Russia sovietica il popolo evocato dalle carte costituzionali era in realtà ben individuato per componenti, il popolo della rivoluzione francese era un'élite, soltanto più salda nella sua consistenza economica e certo più consapevole. Nel Diciassette, operai, contadini e militari costituivano, oltre al partito, la fazione vittoriosa, tanto quanto mercanti, piccoli proprietari e imprenditori e un folto gruppo di appartenenti alle professioni liberali rappresentavano la frazione che aveva prevalso. Uomini del lavoro nell'uno e nel altro caso. E, in aggiunta, ideologi organizzati in movimenti stabili, in partiti: era questo l'elemento di novità per ambedue le rivoluzioni. Con differenze dovute all'irrompere delle dottrine politiche in luogo dei sistemi teoretici. Comune alle due situazioni appariva la volontà di scardinare la struttura giuridica, ossia l'impalcatura sulla quale si reggeva l'ordine politico ed economico.

In Francia ad unire il complesso mondo borghese era la lotta all'antico regime e al vasto arcipelago degli ordini. L'intenzione appariva chiara: abbattere i privilegi feudali e l'articolato sistema della società cetuale, che ormai poggiava su meccanismi d'esclusione fondati soprattutto sulla tradizione. In Russia, il

---

Bologna 2003 [1915], p. 520. Cfr. V. Frosini, *La Magna Carta dopo sette secoli*, Milano 1968; J.C. Holt, *Magna Carta*, Cambridge 1969; W. Bagehot, *La costituzione inglese*, Bologna 1995; J. Austin, *Delimitazione del campo della giurisprudenza*, Bologna 1995; A.V. Dicey, *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento*, Bologna 1997; P. Alvazzi del Frate, *Una cultura delle libertà: ottocento anni dalla Magna Carta*, in «Historia et ius», (2015), pp. 1-6; ivi, M. Caravale, *La concessione della Magna Carta*, pp. 1-4; G. Serges, *La Magna Carta libertatum patrimonio del costituzionalismo*, pp. 1-3. Cfr. M. Caravale, *Magna Carta libertatum*, Bologna 2020.

<sup>135</sup> R. Canosa, *Diritto e Rivoluzione*, Milano 1977, p. 160.

bersaglio, oltre al declinante ceto nobile, era il nuovo ordine borghese: a ben guardare lì erano sopravvissute le condizioni tipiche della società feudale e, la rivoluzione, per esser tale, doveva ampliare la sua sfera d'azione. In particolare era diversa la concezione e quindi la funzione del popolo.

Oltralpe esisteva un sistema discorde di sodalizi che agivano nell'ombra e di organizzazioni pubbliche che si muovevano all'interno della borghesia, finendo in questo modo per aprire le porte della società agli esclusi di sempre. E così, accanto alle due grandi componenti sociali, ordine aristocratico e ceto borghese, emergeva un terzo elemento, il popolo, immanente e fino ad allora poco presente, già invocato nelle leggi e nei contratti sociali: «il ciclo rivoluzionario si iscrive nel ciclo economico; e se il secondo non basta a spiegare il primo, spinge però al parossismo le tensioni sociali e politiche emergenti dal secolo e soprattutto introduce tra il re, i privilegiati e le borghesie urbane un ultimo arrivato: il popolo, puramente e semplicemente»<sup>136</sup>.

Un'entità che, annunciata dai rivoluzionari francesi, avrebbe guadagnato nei primi decenni del ventesimo secolo il centro della scena. Prima di allora, l'aspro conflitto tra *Club Monarchique* e anti-aristocratici e repubblicani fu lotta tra moderati e massimalisti: esso si ripresentò nella Russia del primo Novecento con sembianze diverse, per l'assenza di figure intermedie, come se il processo di radicalizzazione e di ideologizzazione della politica avesse compiuto il suo corso. In Russia, insomma, la prevalenza netta della componente più estrema dei rivoluzionari impresso alla legge e al sistema giudiziario il segno non equivoco della novità assoluta. I bolscevichi ottennero il progressivo scioglimento degli antichi ordini divenuti classe: a farne le spese i rivoluzionari di un tempo (i borghesi) e i conservatori di sempre (gli aristocratici), contraddistinti, secondo i nuovi reggitori dello Stato, da una comune volontà di conformismo<sup>137</sup> e di deferenza, un valore «del quale la scienza politica si occupa in modo peculiare» perché, come scrive Harold Lasswell, «il potere è valore di deferenza»<sup>138</sup>.

Per concludere: il diritto che nasce dalle rivoluzioni e che, dunque, come quei sommovimenti comporta, ove più ove meno, un cambiamento netto dei parametri del giusto e del lecito, è certo frutto della volontà politica, ma la sua tenuta è in buona misura in mano ai giuristi, alla loro capacità di prevedere le sopravvenienze. In sintesi: «il successo della rivoluzione discende dall'ampiezza con cui i suoi scopi sono stati incorporati nel nuovo

<sup>136</sup> F. Furet-D. Richet, *La Rivoluzione*, cit., p. 17.

<sup>137</sup> A. Gramsci, *Il moderno principe*, cit., p. 242.

<sup>138</sup> H. Lasswell, *Potere*, in F. Ferrarotti (cur.), *La sociologia*, cit., p. 251.

diritto»<sup>139</sup>. La dimensione del giuridico, insomma, come consolidazione degli esiti di una rivoluzione, effetto inevitabile, dal momento che per il diritto e la rivoluzione le finalità sono le stesse: fare giustizia e poi preservare l'ordine. Nel medio periodo, infatti, la stabilizzazione politica dipende dall'efficacia del diritto, dal fatto che il complesso delle sue regole possa essere applicato e restare valido nel tempo. Il nuovo ordinamento nato dalla rivoluzione fissava alternative nei due sistemi qui considerati: imponeva la proprietà e l'aboliva, la libertà formale per tutti e sostanziale solo per alcuni, un'eguaglianza parziale nelle occasioni di partenza e tendente alla pienezza, oltre che alla sostanza per coloro che accettavano il regime. Il diritto rivoluzionato, malgrado le differenze, era tale sia in Francia, sia in Unione Sovietica: ossia nuovo, incisivo fino a stravolgere il vecchio e capace, ciò nonostante, di mantenere una prospettiva di media durata. Su quest'ultimo aspetto occorre trovare, scrive Berman, un punto di conciliazione tra la sfera giurisdizionale e il sistema delle idealità e degli interessi correnti. E così la Rivoluzione tedesca (la riforma protestante) doveva armonizzarsi con i dettami della «coscienza cristiana», quella inglese con «lo spirito pubblico, l'equità e le tradizioni del passato», le rivoluzioni francese e russa dovevano soddisfare «l'opinione pubblica, la ragione» e realizzare «i diritti dell'uomo», l'una, e «il collettivismo, l'economia pianificata e l'uguaglianza sociale» l'altra<sup>140</sup>.

Per ambedue le vicende e per l'intero contesto europeo si può dire, in conclusione, che la situazione mutò quando si chiuse la stagione dell'illusione riformatrice culminata con la *Belle Epoque* e la sua fine. Nei primi due decenni del Novecento gli idealismi di destra e di sinistra si assicurano un forte vantaggio sulle sistematiche liberali e neo-illuministe, prive della radicalità che i tempi richiedevano e condannate per ciò a una lunga crisi. Nel campo della giustizia una trasfigurazione letteraria può essere richiamata ancora una volta per rappresentare al meglio una nuova realtà del diritto e per raccorderla alla sistematica del potere: l'immagine è quella del giudice inquirente che ricordava così al sospettato la procedura rivoluzionata: si poteva essere processati senza processo, condannati senza avvocati, prove o rimedi e, infine, giudicati una volta per tutte. A ben vedere, una versione giudiziaria di 'tutto il potere ai soviet' e con essa una plastica esemplificazione di autocrazia<sup>141</sup>.

<sup>139</sup> H. J. Berman, *Diritto e rivoluzione: le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998 [1983], p. 44.

<sup>140</sup> Ivi, p. 45. Cfr. V. Strada, *Francia e Russia. Analogie rivoluzionarie*, in F. Furet, *L'eredità della Rivoluzione francese*, cit., pp. 221- 246.

<sup>141</sup> J. Dombrovskij, *La facoltà di cose inutili*, pp. 174 s. V. qui le nt. 54 e 58 sulla persistenza del fenomeno e la sua incisività.